

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

71° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 26
2 ^a - Giustizia	» 32
5 ^a - Bilancio	» 53
7 ^a - Istruzione	» 58
10 ^a - Industria	» 64
11 ^a - Lavoro	» 89

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	Pag. 5
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 91
Mafia	» 92

CONVOCAZIONI	Pag. 97
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 16,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 12 novembre 1992, della seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 20*, contro il senatore Bernini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 320, 321 del codice penale; e 110, 81, 319, 321 del codice penale; nonché all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R. 135, C 21ª, 20º)

Dopo una comunicazione preliminare del PRESIDENTE, si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori COVI, FILETTI, SAPORITO, FRANCHI, BODO, COMPAGNA, DI LEMBO, PEDRAZZI CIPOLLA e POSTAL.

Prosegue quindi la discussione generale, nel corso della quale prendono la parola le senatrici MAISANO GRASSI e PEDRAZZI CIPOLLA.

Dopo un intervento del Presidente PELLEGRINO, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

Infine, la Giunta rinvia l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

1) *Doc. IV, n. 21*, contro il senatore Galuppo per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonché 81 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

2) *Doc. IV*, n. 26, contro il senatore Citaristi per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono il ministro delle finanze Gorla e il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FAVILLA ricordando come il decreto-legge ricalchi il precedente provvedimento già discusso dalle Commissioni riunite, non discostandosi nella sostanza dal testo da queste approvato relativamente ai primi 3 articoli. Le modifiche che sono state introdotte all'articolo 1 in realtà rispecchiano la volontà emendativa che si era andata formando in ordine alla predisposizione di ulteriori emendamenti per l'Assemblea. L'Aula del Senato ha poi soppresso l'articolo 3, commi 6 e 7, e l'articolo 4, non ravvisandovi il presupposto dell'urgenza: tuttavia le questioni di merito contenute in tali norme richiedono forse di essere riprese, eventualmente con specifiche disposizioni da introdursi al disegno di legge di conversione.

Il relatore si sofferma poi sulle singole norme, ricordando come l'articolo 1 sia indispensabile onde dare una definizione del capitale degli enti che si vanno a privatizzare: tale capitale ha carattere necessariamente provvisorio ed è quello che risulta dalla contabilità. In una fase successiva verrà determinato il capitale definitivo. Il precedente provvedimento considerava come capitale sociale un valore molto

simile alla stima del capitale complessivo delle imprese, ma tale definizione avrebbe provocato effetti indesiderati, soprattutto a causa della mancanza di riserve tacite e per le imprese il cui capitale è formato da pacchetti azionari di altre aziende. La norma attuale risolve pertanto tali difficoltà.

L'articolo 2 è identico alla formulazione accolta dalle Commissioni riunite con riferimento al precedente decreto-legge, mentre all'articolo 3, in materia di privatizzazione dei monopoli di Stato, sono state introdotte alcune modifiche. Resta in ogni caso il principio che allo Stato debbano rimanere le funzioni pubbliche, mentre alla società sono trasferite alcune funzioni, sotto forma di concessione. In particolare riveste importanza la norma in base alla quale si mira a distinguere le risorse finanziarie dello Stato da quelle della società, al fine di evitare commistioni di ruoli.

L'ultima questione, non contenuta nel testo del provvedimento all'esame, è quella che riguarda il personale. Nella precedente versione del decreto-legge le Commissioni riunite avevano proposto una soluzione per i problemi del personale, al fine di individuare le modalità del suo passaggio alla società. Tuttavia si è ritenuto di operare una nuova valutazione sulla materia, che tra l'altro è oggetto, proprio oggi, di un incontro tra Governo e sindacati. Per questo motivo, mentre resta opportuno adottare una soluzione in materia, sarebbe indispensabile non preconstituire decisioni, onde lasciare libertà di contrattazione al Governo.

Ha quindi la parola il ministro GORIA, il quale osserva innanzitutto come le materie contenute nelle norme stralciate dall'Assemblea del Senato rivestano grande importanza per il Governo. Pertanto è opportuno valutare le modalità con le quali tali norme, che da una parte consentono al Ministero di disporre degli strumenti per attuare la legge e dall'altra permettono di far proseguire la sua attività di informatizzazione, possano essere recuperate in qualche sede.

Circa la questione del personale, atteso che in ogni caso non si può tornare indietro rispetto alla scelta della privatizzazione, osserva che occorre tener conto anche dei rapporti che i Monopoli hanno instaurato per la lavorazione in conto i terzi e quindi dei conseguenti rischi derivanti dalla possibilità del venire meno di tali rapporti. Occorrerà pertanto definire soluzioni più ragionevoli, pur non perdendo di vista l'obiettivo fondamentale, costituito, appunto, dalla privatizzazione del settore.

Rispondendo poi ad una domanda del senatore Londei, precisa che l'articolo 3 è contenuto, in analogo testo, nel disegno di legge n. 641; tale norma però ha nel presente provvedimento la sua sede naturale.

Il presidente ABIS precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti ai primi 3 articoli scadrà all'inizio della seduta pomeridiana, mentre è opportuno operare una riflessione relativamente al contenuto delle norme stralciate dall'Assemblea e al personale. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,15.

16^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*

ABIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

In sede di dibattito generale, il senatore GAROFALO sottolinea l'esigenza di affrontare con soluzioni concrete il problema del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, prevedendo, in ultima analisi, che il diritto di opzione venga esercitato da parte dei dipendenti dopo la predisposizione del piano industriale e la sua valutazione da parte delle organizzazioni sindacali ed eventualmente dalle Commissioni parlamentari competenti, ritenendo apprezzabile un'ipotesi di prepensionamento contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Pavan. Il senatore Garofalo considera possibile addivenire ad una soluzione soddisfacente, purchè il Governo accetti la possibilità di assumere degli oneri a carico del bilancio dello Stato, rendendo così sostanziale la tutela che, almeno in via di principio, si intende unanimemente accordare al personale in oggetto.

Dopo una precisazione del presidente ABIS, il quale esprime l'avviso di rinviare alla seduta di domani la discussione sul personale, essendo previsto per questa sera un incontro tra Governo e sindacati, prende la parola il sottosegretario DE LUCA, il quale afferma che l'incontro di questa sera ha per oggetto semplicemente la ricognizione dei motivi delle agitazioni in atto, non potendo ovviamente il Governo cercare soluzioni al di fuori della sede parlamentare, una volta che è iniziato l'iter del provvedimento. Ricordando peraltro che gli articoli 1 e

2 ripropongono sostanzialmente un testo già accolto dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª in sede di esame del precedente decreto-legge, esprime l'avviso che la parte del provvedimento da sottoporre ad un più attento esame sia proprio quella inerente alla questione del personale.

Interviene successivamente il senatore PAGLIARINI il quale, prendendo atto della mancata riproposizione delle innumerevoli sanatorie concesse in sede di articolo di conversione del precedente decreto-legge, rinnova comunque al Governo la richiesta di chiarimenti in merito alla effettiva portata di tali sanatorie.

Il senatore FERRARA VITO esprime perplessità sulla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 3, riproposta nell'ambito di un emendamento, in base alla quale all'istituendo «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» è preposto un dirigente generale di livello B. Tale carica è a suo avviso eccessivamente elevata in rapporto a quello che sarà il ruolo del nuovo servizio, che per la verità potrebbe addirittura incorporarsi nell'ambito del Dipartimento delle entrate.

Il senatore GALDELLI, preannunciando la presentazione di emendamenti che illustrerà nella seduta di domani, propone lo stralcio dell'articolo 3, il quale riguarda un argomento che dovrebbe costituire oggetto di un apposito disegno di legge. Esprime poi forti critiche sull'impostazione degli articoli 1 e 2, che sono fundamentalmente viziati dal momento che prevedono ampi poteri in capo al Ministro del tesoro.

Il presidente ABIS afferma che le varie fasi disciplinate nel provvedimento sono imposte dalla natura stessa del processo di privatizzazione, il quale non significa ovviamente l'immediata immissione sul mercato delle società per azioni derivanti da enti pubblici economici.

Il senatore GALDELLI sottolinea quindi l'assurdità della previsione in base alla quale lo schema di piano industriale dovrebbe essere predisposto addirittura entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il presidente ABIS invita i membri delle Commissioni riunite a non riprendere discussioni già affrontate e definite in sede di esame del precedente decreto-legge, per ragioni di economia dei lavori.

Il senatore CREUSO, concordando con il presidente, dichiara che non sarebbe comunque possibile disciplinare compiutamente tutti gli aspetti connessi con un processo di privatizzazione, dovendosi necessariamente rimettere al mercato la determinazione di elementi che per loro natura non possono essere decisi in sede politica. Al riguardo, propone ancora una volta che il presidente della 5ª Commissione richieda alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a compiere un sopralluogo in Germania, al fine di valutare gli effetti delle privatizzazioni ivi compiute, il cui costo è stato largamente superiore alle previsioni.

Il senatore PAGLIARINI illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 709, di conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, con l'obiettivo di rispettare il punto 5 della risoluzione del Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995,

impegna il Governo:

a far sì che la prima assemblea degli azionisti della società per azioni, che sarà costituita dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deliberi il conferimento del patrimonio immobiliare che non si ritiene di utilizzare per l'attività produttiva o per l'attività commerciale ad una società immobiliare completamente controllata e provveda inoltre a conferire ad una primaria *merchant bank* l'incarico professionale per la separata alienazione a terzi dell'intero pacchetto azionario della società immobiliare controllata e di quello della stessa controllante, prevedendo nel mandato il vincolo irrinunciabile della clausola di tutela dell'occupazione».

0/709/1/5ª,6ª

PAGLIARINI

Sempre il senatore PAGLIARINI dà poi conto di un altro ordine del giorno del seguente contenuto:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 709, di conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, con l'obiettivo di tutelare il mercato finanziario, i fornitori ed i dipendenti delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni degli enti pubblici,

impegna il Governo:

affinchè l'identificazione del capitale iniziale venga effettuata da soggetti abilitati il cui lavoro sia caratterizzato oltre che da competenza tecnica anche da assoluta indipendenza dagli amministratori delle imprese e dai membri dei ministeri e del Governo, ad accertare che le società specializzate o i soggetti abilitati a cui il Ministero del tesoro conferirà l'incarico di effettuare la stima del valore del capitale economico delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni, non abbiano svolto direttamente o indirettamente alcun incarico professionale a loro favore, o a favore delle società da esse controllate o collegate, nei tre anni precedenti la stima».

0/709/2/5ª,6ª

PAGLIARINI

Il presidente ABIS dichiara chiusa la discussione generale.

Rinunciando allo svolgimento delle repliche il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA, si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore FERRARA Vito dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti del Gruppo PDS.

Il senatore PAGLIARINI illustra l'emendamento 1.1, al comma 1, volto a prevedere che le stime di cui al primo periodo siano riferite al capitale economico e abbiano carattere di indipendenza; l'emendamento 1.2, che propone di sopprimere l'affidamento a società specializzate del compito di effettuare le stime; l'emendamento 1.3, in base al quale la relazione di stima deve essere elaborata utilizzando, come punto di partenza, bilanci pro-forma predisposti nel rispetto dei principi contabili statuiti dalle professioni contabili italiane, in particolare dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; l'emendamento 1.4, secondo il quale i corrispettivi professionali per le stime devono essere determinati sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte, moltiplicate per costi orari determinati in funzione della esperienza professionale, entrambi tali elementi devono poi essere indicati nel decreto di determinazione dei compensi stessi; l'emendamento 1.5, il quale prevede che la differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio ed il valore del patrimonio netto determinato successivamente può essere imputata totalmente al capitale sociale ovvero menzionata nella relazione del consiglio di amministrazione, potendosi alternativamente seguire un criterio di valutazione a costi storici ovvero recepire il valore del capitale economico risultante dalla relazione di stima. Passando agli emendamenti all'articolo 2, il senatore Pagliarini illustra l'emendamento 2.1, soppressivo del comma 3. Dà conto successivamente degli emendamenti 3.1, al comma 1, volto a prevedere che alla società per azioni siano conferiti anche gli immobili, 3.3, sempre al comma 1, con il quale si prevede «provocatoriamente» una durata ultratrentennale della concessione alla società per azioni; 3.9, al comma 3, che pone il divieto di nominare, quali membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, persone che abbiano o abbiano avuto nei cinque anni precedenti la tessera di qualsiasi partito politico; 3.10, allo stesso comma 3, in base al quale le nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono effettuate tramite sorteggio tra gli iscritti ad alcuni albi professionali; 3.11, soppressivo del quarto periodo del comma 3; 3.13, con il quale si riduce ad un mese il termine per la predisposizione del piano industriale; 3.14, aggiuntivo di un comma dopo il comma 3, di tenore analogo all'ordine del giorno n. 1.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 2.0.1, in base al quale le società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici sono tenute all'osservanza delle norme regolatrici dei pubblici appalti e delle pubbliche forniture fino a quando rimangono incaricate di pubblico servizio; dà poi conto degli emendamenti 3.8-bis, volto a ridurre a cinque i membri del consiglio di amministrazione e a prevedere un unico amministratore delegato, nonché dell'emendamento 3.16, aggiuntivo di un comma dopo il comma 5, con il quale si propone una tutela più pregnante nei confronti delle imprese del gruppo ATI e del personale dipendente dalle stesse.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 3.2, al comma 1, il quale precisa che la concessione deve essere affidata alle società per azioni in esclusiva; l'emendamento 3.4, di carattere formale, l'emendamento 3.7, al comma 2, volto a precisare che le funzioni del Ministro delle finanze, ivi previste debbano essere svolte in conformità della legislazione vigente; l'emendamento 3.12, di carattere formale e l'emendamento 3.15, volto a favorire l'acquisto delle azioni della società da parte di consorzi costituiti da gestori di magazzini di vendita dei generi di monopolio e rivenditori degli stessi generi.

Su quest'ultimo emendamento esprimono perplessità il presidente ABIS, il senatore FORTE, il senatore CREUSO ed il sottosegretario DE LUCA, rilevando che qualora l'emendamento dovesse configurare una sorta di prelazione, la vendita delle azioni risulterebbe fortemente ostacolata.

Il relatore FAVILLA illustra quindi l'emendamento 3.0.2 il quale, tenendo conto del contenuto dell'emendamento 3.0.1 del senatore Pavan, nonché di una proposta formulata dal Governo, fornisce una soluzione al problema del personale dei Monopoli di Stato; dà conto successivamente dell'emendamento 3.0.4 che esclude dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992, il personale del dipartimento delle dogane.

Il senatore CUSUMANO illustra gli emendamenti 3.5 e 3.6, volti a sopprimere rispettivamente la lettera c) del comma 1 e ad inserire un comma aggiuntivo, con il quale si prevede che le attività di produzione, lavorazione e confezionamento del sale siano attribuite in concessione alla società per azioni costituita ai sensi della legge n. 467 del 1982, il cui capitale sarà aumentato senza concorso della società per azioni.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha prospettato l'opportunità di modificare l'ultima parte dell'emendamento 3.6, il presidente ABIS dichiara di non condividere la finalità degli emendamenti.

Il senatore FORTE, dichiara a sua volta, che tali disposizioni potrebbero comportare dei rilievi in sede comunitaria.

Il senatore CUSUMANO dà conto successivamente dell'emendamento 3.8 al comma 2, volto a limitare le disposizioni del comma al commercio dei tabacchi.

Si passa agli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.0.0.1, il quale ripropone, in una nuova formulazione, i commi 6 e 7 dell'articolo 3, per i quali l'Assemblea non ha riconosciuto i presupposti costituzionali.

Egli illustra altresì l'emendamento 1.0.0.2, il quale ripropone il comma 4 dell'articolo 4, prorogando al 28 febbraio il termine ivi fissato.

Accogliendo un invito del sottosegretario DE LUCA, dichiara poi di ritirarlo per presentarlo in sede di esame in Assemblea del disegno di legge n. 641.

Il presidente ABIS prospetta l'opportunità che, qualora i due citati emendamenti al disegno di legge di conversione dovessero presentare in Assemblea problemi di proponibilità, il contenuto degli stessi potrebbe essere riproposto nell'ambito di un apposito disegno di legge da approvare sollecitamente; i predetti emendamenti vertono infatti su questioni che non possono essere assolutamente lasciate nell'incertezza.

Il sottosegretario DE LUCA auspica che gli emendamenti al disegno di legge di conversione siano ritenuti proponibili, anche in considerazione del fatto che le disposizioni in essi contenute hanno già ottenuto dall'Assemblea del Senato, in sede di esame del precedente decreto-legge, un voto favorevole anche dal punto di vista della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Il presidente ABIS rinvia il seguito dell'esame in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

Al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «previo positivo parere delle competenti Commissione parlamentari».

1.0 GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base delle stime» inserire le altre: «indipendenti del capitale economico».

1.1 PAGLIARINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da una o più società specializzate ovvero».

1.2 PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «La relazione di stima deve» inserire le altre: «essere elaborata utilizzando, come punto di partenza, bilanci pro-forma predisposti nel rispetto dei principi contabili statuiti dalle professioni contabili italiane, ed in particolare, in considerazione delle

caratteristiche degli enti pubblici a cui si riferisce il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione ed esposizione raccomandati nel documento n. 8 dei principi statuiti dalle commissioni per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La relazione di stima deve inoltre».

1.3

PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro» aggiungere le altre: «sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte moltiplicate per costi orari determinati in funzione della esperienza professionale. Le ore stimate ed i costi orari del professionista che firma la relazione di stima sono indicati nel preventivo sottoposto al Ministero e non sono rivedibili a consuntivo. Sia le ore che i costi orari sono indicati nel testo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale».

1.4

PAGLIARINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dovrà comportare una corrispondente rettifica» fino alla fine del penultimo periodo con le seguenti: «può essere, a scelta e sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, imputata totalmente al capitale sociale ovvero menzionata nella relazione del consiglio di amministrazione al bilancio al 31 dicembre 1992. Non sono ammessi comportamenti arbitrari, per cui il Consiglio può scegliere solamente tra il rispetto della contabilità a costi storici ed il recepimento del valore del capitale economico risultante dalla relazione di stima. La differenza, se contabilizzata, dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo. In caso di disaccordo con i risultati della stima, la società contabilizza il diverso ammontare considerato corretto dal consiglio di amministrazione, che motiverà in dettaglio i motivi del disaccordo nella relazione al bilancio, con riferimento al terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'argomento è oggetto di un apposito capitolo anche nella relazione del collegio sindacale».

1.5

PAGLIARINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando la titolarità azionaria dello Stato per una quota non inferiore al 51 per cento,».

1.6

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Art. 2.

Sopprimere il comma 3.

2.1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'esercizio di funzioni amministrative loro concesse e comunque sino a quando il controllo diretto o indiretto sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nelle loro assemblee sarà detenuto dallo Stato o da altre soggettività pubbliche, devono ritenersi incaricate di pubblico servizio e tenute all'osservanza delle norme regolatrici dei pubblici appalti e delle pubbliche forniture».

2.0.1PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO, SPOSETTI,
BACCHIN, ANGELONI, FERRARA Vito**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.0GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasformata in società per azioni» inserire le seguenti: «di cui almeno il 51 per cento siano di esclusiva proprietà dello Stato».

3.0-bisGALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «attività produttive e commerciali», inserire le altre: «, i beni immobili,».

3.1

PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono attribuite, in concessione» aggiungere le parole: «esclusiva e per un periodo di venti anni rinnovabile».

3.1-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «in concessione» le seguenti: «in esclusiva».

3.2

FAVILLA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono attribuite, in concessione, alla Società» con le altre: «sono attribuite in concessione fino all'anno 2030 alla società».

3.3

PAGLIARINI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «grossisti» con le seguenti: «gestori dei magazzini di vendita».

3.4

FAVILLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «c) l'estrazione del sale nel territorio continentale».

3.5

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze le attività di produzione, lavorazione e confezionamento del sale sono attribuite in concessione alla società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 luglio 1982, n. 467, il cui capitale sarà aumentato senza concorso diretto o indiretto della società per azioni risultante dalla trasformazione».

3.6

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle finanze» aggiungere le seguenti: «in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e

successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni».

3.7

FAVILLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al commercio dei tabacchi».

3.8

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le Commissioni parlamentari competenti, motivandone i criteri di professionalità e di managerialità, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data della nomina del consiglio d'amministrazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato in Società per azioni e predisporrà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali, che preveda il risanamento ed il rilancio dell'azienda. Il Ministro dell'industria, sentiti il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione delle attività che si intende dismettere. A tal fine viene stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e la reindustrializzazione. Con proprio decreto il Ministro del tesoro provvederà entro la stessa data alla sua dotazione ed alla copertura finanziaria. Lo schema di piano industriale e i programmi di riconversione e reindustrializzazione saranno presentati al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, visto il piano industriale approvato dal CIPI, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze predisporre un programma, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le

modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione».

3.17

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, sostituire le parole: «sette membri» con le parole: «cinque membri» e le parole: «gli amministratori delegati» con le parole: «l'amministratore delegato».

3.8-bis

GAROFALO, LONDEI, BACCHIN, RUSSO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale persone che hanno o che hanno avuto, nei cinque anni precedenti, la tessera di qualsiasi partito politico».

3.9

PAGLIARINI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono effettuate tramite sorteggio esclusivamente tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiati, degli avvocati, degli architetti e degli ingegneri. I nominativi ammessi al sorteggio sono indicati dai consigli ed ordini professionali».

3.10

PAGLIARINI

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

3.11

PAGLIARINI

Al comma 3, quarto periodo, dopo la parola: «individuati», inserire le seguenti: «sulla base del piano industriale approvato dal CIPI».

3.11-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Il Ministro delle finanze predisporre un programma, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio».

3.11-ter

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, alla fine del quinto periodo dopo le parole: «dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «del presente decreto».

3.12

FAVILLA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» con le altre parole: «entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

3.13

PAGLIARINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La prima assemblea degli azionisti, convocata nel termine previsto dal comma precedente, delibera il conferimento del patrimonio immobiliare che non si ritiene di utilizzare per l'attività produttiva o per l'attività commerciale ad una società immobiliare completamente controllata. Contemporaneamente l'assemblea delibera di conferire ad una primaria *merchant bank* l'incarico professionale per la separata alienazione a terzi dell'intero pacchetto azionario della società immobiliare controllata e di quello della controllante. Il mandato per la vendita prevederà il vincolo irrinunciabile della clausola di tutela dell'occupazione, ovvero di adeguate agevolazioni per le dimissioni a carico della parte acquirente. Il vincolo prevederà che le agevolazioni non saranno inferiori al valore attuale della rendita vitalizia maturata a favore del dipendente, calcolata in funzione degli anni lavorati e dell'ultimo stipendio, con il tasso di capitalizzazione non inferiore al 10 per cento».

3.14

PAGLIARINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A parità di condizioni viene favorito l'acquisto delle azioni della S.p.a., derivante dalla trasformazione dell'Amministrazione auto-

noma dei Monopoli dello Stato, da parte di consorzi costituiti tra gestori di magazzini di vendita generi di monopolio e tra rivenditori di generi di monopolio».

3.15

FAVILLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito un fondo nazionale per la riconversione e la reindustrializzazione. Con proprio decreto il Ministro del tesoro provvederà, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua dotazione ed alla copertura finanziaria».

3.15-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari».

3.15-ter

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei confronti delle imprese del gruppo A.T.I. - Azienda tabacchi italiani spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese: la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore ai 3 anni; il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di 36 mesi. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale».

3.16

LONDEI, BRINA, ANGELONI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale, dopo l'approvazione del piano industriale e salvaguardando le esigenze funzionali della nuova società sia per la consistenza quantitativa che professionale, può optare per la iscrizione in un elenco speciale del Ministero delle finanze per poi essere assegnato definitivamente, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, in ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale. L'opzione dovrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data della approvazione del predetto piano ed il passaggio dovrà avvenire entro il termine di ulteriori 6 mesi e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico della norma sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e sarà a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

3.0.1

PAVAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale, dopo l'approvazione del piano industriale e salvaguardando le esigenze funzionali della nuova società sia per la consistenza quantitativa che professionale, può optare per la iscrizione in un elenco speciale del Ministero delle finanze per poi essere assegnato definitivamente, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, in ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale. La opzione dovrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data della approvazione del predetto piano ed il passaggio dovrà avvenire entro il termine di ulteriori 6 mesi e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno 30 anni di anzianità contributiva si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della Società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali, dovesse risultare in esubero presso la stessa società ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche Amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico della norma sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e sarà a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

3.0.2

FAVILLA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate è trasferito alle dipendenze della società per azioni derivata dalla trasformazione, mantenendo lo *status* di pubblico dipendente. Il personale che non rientra nel piano industriale approvato dal CIPI, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, potrà optare se essere assegnato nei ruoli dell'amministrazione finanziaria nei limiti dei posti disponibili o presso le aziende messe in essere dai programmi di riconversione e reindustrializzazione, o presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del territorio provinciale, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La facoltà di prepensionamento può essere esercitata dal personale che abbia un'anzianità contributiva non inferiore a venticinque anni ed una età non inferiore a 50 anni».

3.0.3

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROSETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 2, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole: «delle forze di polizia,» aggiungere le seguenti: «al personale del dipartimento delle dogane».

3.0.4

FAVILLA

Al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali", per l'esercizio delle funzioni ed attività di cui ai commi 1 e 2. Al servizio sono altresì trasferite le funzioni ed i compiti già affidati alla Direzione generale per le entrate speciali del Ministero delle finanze ed è attribuita la gestione stralcio e l'amministrazione delle posizioni di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sulla trasformazione in società per azioni della stessa Amministrazione.

2. Il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali" è diretto da un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali per i servizi amministrativi e per i monopoli fiscali. Dalla data di attivazione del Servizio, il posto di qualifica di direttore generale di azienda autonoma ed il posto di funzione di direttore generale dei monopoli di Stato sono soppressi e la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C e quella dei posti di funzione di direttore centrale amministrativo, di cui all'allegato II, tabella VI, quadro N, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è ridotta di due unità. La trattenuta ed i proventi di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono destinati alla copertura delle spese di funzionamento del servizio. Presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le conseguenti disposizioni di adeguamento del Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo e la data di attivazione del Servizio».

1.0.0.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il termine per la presentazione delle denunce da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonché degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, è differito al 28 febbraio 1993. Non sono compresi nell'oggetto delle denunce le concessioni cimiteriali».

1.0.0.2

FAVILLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO*Interviene il ministro dell'interno Mancino.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro dell'interno sui recenti episodi di antisemitismo**

(R 46 0 03, C 1ª, 1º)

Il Presidente ringrazia il Ministro per la disponibilità dimostrata a riferire alla Commissione sui recenti episodi di antisemitismo che hanno destato un notevole allarme nell'opinione pubblica.

Il ministro MANCINO ritiene che le forze dell'ordine debbano prestare la dovuta attenzione all'evoluzione del fenomeno segnalato dai fatti di razzismo e di antisemitismo, anche se non si deve accedere ad alcuna forma di allarmismo. Osserva che le recenti insorgenze xenofobe e razziste - in definitiva di avversione per ciò che appare come diverso - hanno trovato nell'area politica dell'estrema destra una particolare attenzione, anche sull'onda di quanto è avvenuto in Germania. Fra i numerosi gruppi appartenenti a quell'area che operano sul territorio nazionale va ricordato soprattutto il «Movimento politico occidentale» che si presenta come la principale organizzazione di ideologia neonazista. A livello nazionale agisce anche la cosiddetta «base autonoma» cui sono collegati i gruppi di *naziskin* autori di alcuni degli episodi che hanno destato la maggiore preoccupazione. Si calcola che nel complesso facciano capo a questi movimenti circa mille soggetti.

Fa poi presente che sono sotto attenta osservazione i tentativi, condotti dalla «Lega nazional-popolare», che ha tra i suoi referenti Stefano Delle Chiaie, e del «Fronte nazionale», che si ricollega a Franco Freda, di avviare rapporti più stretti con i nuovi gruppi e con l'obiettivo di realizzare una sorta di federazione e di rete organizzativa collocata politicamente alla destra del Movimento sociale - Destra nazionale.

Il Ministro prosegue rilevando che nel corso del 1992 si sono registrati 44 episodi di intolleranza antisemita, i quali indicano la pericolosità del fenomeno e la necessità di agire per far sì che esso rimanga isolato e non acquisti quei caratteri di diffusione e di relativo consenso che fino ad oggi certamente non ha avuto. Più elevato è invece il numero dei fatti di natura razzistica portati a compimento dai cosiddetti *skinheads*. Anche per questi non si può però parlare, a suo avviso, dell'esistenza di una strategia eversiva essendo essi configurabili più che altro come episodi isolati.

Occorre anche prestare la massima attenzione al pericolo che si possano produrre reazioni violente da parte dei gruppi dell'estrema sinistra. Del resto, alcuni segnali in questa direzione sono già rinvenibili nelle iniziative intimidatorie delle «Falange armata» e negli atti di violenza e di turbativa che si sono avuti nel corso delle recenti manifestazioni sindacali sulla manovra economica del Governo. Il clima di acceso scontro sociale può, infatti, favorire l'azione delle forze estremistiche.

Precisa inoltre che le forze di polizia sono intervenute in modo efficace per prevenire e reprimere episodi di violenza e che sono stati avviati numerosi procedimenti penali contro i responsabili di tali fatti nelle principali città italiane. Nel complesso si può quindi affermare che la situazione è del tutto sotto controllo, anche se ciò non deve comportare una sottovalutazione del fenomeno. Ricordato che da parte dei rappresentanti della comunità ebraica è stata espressa soddisfazione per l'azione dello Stato, dichiara che la diffusa solidarietà, rappresentata anche dal Presidente del Consiglio, e l'efficacia dell'intervento della forza pubblica non consentono però di giudicare con comprensione eventuali reazioni di «giustizia privata». Si tratta, infatti, di reazioni comunque sbagliate che possono contribuire ad aumentare la tensione.

Il Ministro conclude mettendo in evidenza come anche dall'analisi dei dati in possesso delle forze dell'ordine si evinca che la situazione italiana non è assolutamente rapportabile a quella tedesca. Se è vero, infatti, che nel mese di ottobre e in questa prima parte di novembre si è registrato un aumento degli episodi di antisemitismo, è altrettanto vero che ciò era avvenuto anche in epoche precedenti, ad esempio nel 1990, senza che a ciò facesse poi seguito un effettivo radicamento del fenomeno. L'obiettivo del Governo è quindi quello di mantenere assolutamente circoscritti i fatti di razzismo e di antisemitismo e di determinare attorno ai responsabili di essi il più totale isolamento.

Sulle comunicazioni del ministro MANCINO si apre il dibattito.

Secondo il senatore CALVI la crescita tendenziale dei fenomeni di intolleranza razziale, religiosa e antisemita verificatisi negli ultimi anni testimonia del malessere presente in alcune fasce della società italiana e può ingenerare preoccupazione per la sicurezza pubblica. Tali episodi possono infatti essere letti come altrettante manifestazioni di tendenze eversive, che potrebbero ulteriormente svilupparsi, anche per un effetto imitativo nei confronti degli altri Paesi europei. Chiede pertanto di conoscere se sia possibile intravedere degli elementi di contatto tra tali

episodi ed alcuni fenomeni ricorrenti in altri paesi, e segnatamente in Germania.

Il senatore SAPORITO rileva che l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania fu favorita anche dalla scarsa capacità delle forze politiche dell'epoca di valutare adeguatamente taluni fenomeni di intolleranza. In questo senso, gli avvenimenti che si sono recentemente verificati in Italia costituiscono a suo giudizio un segnale preciso, del quale occorre valutare appieno l'entità. Nel Paese è in atto un vero e proprio scontro sociale, derivante in parte dalle misure di carattere economico recentemente adottate dal Governo e dall'atteggiamento di rigidità che l'Esecutivo persegue anche d'intesa con i sindacati. Un ulteriore elemento di preoccupazione è poi costituito dall'incremento del tasso di disoccupazione, che verosimilmente innescherà conflitti tra gli immigrati extra-comunitari ed i cittadini italiani privi di occupazione. Sono pertanto indispensabili azioni di carattere preventivo per impedire i possibili ulteriori sviluppi di questa situazione di tensione.

Il senatore PONTONE dichiara preliminarmente che avrebbe preferito che il Ministro dell'interno rispondesse in Assemblea ad una interrogazione da lui presentata con riferimento ai recenti scontri tra appartenenti alla comunità ebraica e *naziskin*. Dopo aver precisato che le organizzazioni «Fare fronte» e «Giovane destra», citate dal Ministro, fanno capo al MSI-DN e non sono dedite alla violenza, rileva che i fatti richiamati dal ministro Mancino, lungi dal ricollegarsi a manifestazioni di violenza organizzata, rappresentino altrettanti episodi a carattere locale, quando non addirittura scontri per motivi personali. Va peraltro notato che un sondaggio recentemente riportato da un settimanale, peraltro effettuato con modalità assai discutibili, ha innescato una pericolosa polemica su un presunto antisemitismo degli Italiani, ed è stato perciò esso stesso causa di un aggravamento della situazione. Per questi motivi, nella interrogazione da lui presentata ha chiesto di conoscere chi abbia operato tale sondaggio, se si siano assunti dei provvedimenti nei confronti dei redattori del settimanale, e se siano stati individuati sia i *naziskin* responsabili dei conflitti con i giovani ebrei sia gli appartenenti alla comunità israelitica che hanno assaltato la sede romana della loro organizzazione. Il fenomeno dei *naziskin* è peraltro tipicamente tedesco, e molti dei giovani che vi aderiscono provengono dal territorio della *ex* Germania est; in Italia esso è stato invece creato ad arte, presumibilmente per distogliere l'attenzione della pubblica opinione dal grave stato di crisi in cui versa il Paese: occorre pertanto ridimensionarlo, ferma restando la necessità di individuare e punire i facinorosi, quale ne sia il gruppo di appartenenza.

Il senatore GUERZONI, pur condividendo la necessità di non enfatizzare la portata dei recenti episodi di violenza, come evidenziato dal Ministro, rileva che l'esposizione da lui fornita offra un panorama di fatti diversificati e diversamente motivati, che interessa però tutto il Paese, e che potrebbe pertanto essere valutato in modo unitario. Pur dovendosi deprecare la tendenza al farsi giustizia da sé, va inoltre rilevato che da molti anni in Italia non si registravano episodi del

genere, e che essi sono evidentemente motivati dallo stato di esasperazione di alcune fasce della popolazione. In questo quadro, l'impostazione del Ministro dell'interno, mirante a non sottovalutare nè sopravvalutare il fenomeno, sembra costituire un equilibrio perfetto solo da un punto di vista formale. I recenti episodi di violenza trovano infatti le loro radici nella situazione peculiare che il Paese sta attraversando: la dialettica tra il Governo e il Parlamento, fondamentale per assorbire ed isolare taluni fenomeni «antisistema», è oggi assai ridotta; a ciò va aggiunto l'ulteriore elemento di destabilizzazione offerto dalla debilitazione produttiva e occupazionale che fa seguito alle misure di risanamento economico adottate dall'Esecutivo. In questo quadro, egli sollecita l'acquisizione di dati più complessivi sugli episodi di violenza, che il Governo potrà produrre eventualmente rispondendo alle interrogazioni presentate in Assemblea. Resta comunque ferma la necessità di contrastare con forza tali episodi, anche con la prevenzione operata innanzitutto attraverso la formazione scolastica e lo svolgimento di iniziative culturali a carattere generale.

Il senatore MAZZOLA evidenzia come il movimento di intolleranza abbia carattere frammentario e spontaneo, proprio in quanto non rispondente ad un disegno complessivo e preordinato. È comunque pericoloso presumere con un processo dietrologico la presenza di forze oscure; in particolare, i movimenti che si collocano alla destra del MSI-DN sono anch'essi un sintomo delle più vaste tendenze contrarie all'intero sistema politico e dei partiti.

Il senatore GUERZONI, interrompendo l'oratore, segnala che in questo momento si trovano a manifestare nelle piazze anche ceti sociali intermedi, con motivazioni di carattere economico e che solitamente non prediligono queste forme di espressione; in questi settori si potrebbe ricercare un terreno di cultura per certi fenomeni di intolleranza.

Il senatore MAZZOLA, proseguendo nel proprio intervento, stigmatizza l'ignoranza che nelle giovani generazioni si ritrova intorno a certi fatti storici e c'è anche da considerare chi non è alieno dallo strumentalizzare questa mancanza di conoscenza. Raccomanda pertanto una maggiore attenzione ai programmi ed ai testi scolastici; una più intensa vigilanza va altresì esercitata nei confronti di certe tifoserie calcistiche che propagandano parole d'ordine violente e sono in qualche caso veicolo di possibili infezioni del corpo sociale. Senza dunque enfatizzare l'importanza del fenomeno, occorre esercitare una certa attenzione dal momento che è la stessa situazione economica a porre in difficoltà alcune fasce sociali.

Il senatore PONTONE, intervenendo nuovamente per una puntualizzazione, osserva che da parte dei *mass-media* si è soliti scagliare accuse generiche contro i gruppi di destra, anzichè, come si è invece fatto nel dibattito, contro ben individuati gruppuscoli che si collocano oltre e contro l'MSI-Dn. Si tratta di una deformazione molto abituale.

Il senatore MAZZOLA, interrompendo anch'egli l'oratore, rileva che altrettanto accade nei confronti dei movimenti di sinistra, dei quali si tende a sottolineare gli inquinamenti estremistici.

Il senatore PONTONE, proseguendo nel proprio intervento, critica la scuola, responsabile in questi decenni dell'esaltazione dell'antifascismo e della Resistenza, anche mediante la deformazione della realtà storica. Esorta quindi a dismettere i risentimenti di parte ed a compiere azioni concrete per assicurare alla giustizia i responsabili di questi episodi, essendo infine sintomatico che si riaffaccino personaggi equivoci, in passato compromessi con i servizi segreti.

Il senatore TRONTI fa presente che per comprendere il fenomeno ultimamente emerso non servono i sondaggi d'opinione, ma la novità risiede piuttosto in una certa passività della maggior parte della popolazione, la quale non reagisce in modo adeguato contro manifestazioni esasperate di tifo sportivo accompagnato da parole d'ordine violente. I fatti segnalati vanno situati all'interno della crisi del sistema politico e nella crisi di identità che attraversano certe fasce giovanili. Al fondo si può intravedere, più che un vero e proprio razzismo, un sentimento di xenofobia e di intolleranza verso il «diverso». Raccomanda quindi che in Parlamento si abbia modo di tenere un dibattito generale e ad alto livello, per fornire al Paese un segno di *controtendenza culturale*. Egli *non metterebbe, in conclusione, questi fenomeni in collegamento con il malessere sociale, dovendosi invece sottolineare la crisi politica che ad essi fa da sfondo.*

Il presidente MACCANICO precisa di aver ritenuto opportuno di sollecitare le comunicazioni del Ministro considerato che il Parlamento non aveva ancora avuto l'occasione di occuparsi degli episodi di antisemitismo, su cui pure si era manifestata una larga eco nella stampa e nell'opinione pubblica. Il dibattito in Commissione non è, ovviamente, in alcun modo alternativo o sostitutivo di un eventuale esame da parte dell'Assemblea.

Il MINISTRO dichiara la propria completa disponibilità ad approfondire in Assemblea l'analisi condotta, qualora ciò fosse ritenuto opportuno.

Replicando agli intervenuti, chiarisce che l'azione delle forze dell'ordine è finalizzata ad impedire o comunque a reprimere i fatti di violenza che si sono verificati o che dovessero verificarsi in futuro. È evidente però che la completa sconfitta dell'antisemitismo può venire solo da un processo di maturazione culturale più complessivo: appare essenziale, da questo punto di vista, il contributo che può fornire la scuola. D'altra parte, anche un'aggiornata riflessione sulla storia d'Europa non può cancellare il fatto che l'antisemitismo ha manifestato i suoi effetti tragici proprio nel nostro Continente e che è quindi necessaria la più attenta vigilanza. Precisa, infine, di aver richiamato le manifestazioni sindacali allo scopo di descrivere il contesto in cui certi episodi di violenza si sono verificati. Le stesse organizzazioni sindacali non hanno sottovalutato la portata di quegli episodi segnalandone i pericoli alle forze dell'ordine. Fa presente che anche il Segretario del

Movimento sociale ha chiesto in occasione di una manifestazione organizzata da quel partito che si intervenisse per evitare possibili provocazioni. Ringrazia infine i commissari intervenuti per i loro contributi che considera integrativi delle comunicazioni che ha fornito alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

29ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

PINTO ed altri. - Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente DI LEMBO, nell'accingersi la Commissione all'esame degli emendamenti, rammenta che al termine della precedente seduta (giovedì 12 novembre) la Commissione aveva deliberato di assumere a testo-base per il seguito della discussione quello illustrato dal relatore Bargi, sul quale - pur con alcune riserve - si era registrato un consenso di massima in sede di Comitato ristretto.

Poichè l'art. 78, comma 6, del Regolamento del Senato prevede espressamente che eventuali modifiche del testo di un decreto-legge accolte dalla Commissione debbano essere presentate all'Assemblea sotto forma di emendamenti al disegno di legge di conversione - ed inibisce quindi la redazione di un nuovo testo da assumere a base della discussione (diversamente da quanto avviene per i disegni di legge ordinari) - ne deriva la necessità di trattare il testo proposto dal senatore Bargi alla stregua di un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e, per questa via, modificativo di tutto il testo del decreto-legge. Ciò risulta pienamente conforme, oltre che alla lettera del Regolamento, alla prassi

applicativa del Senato e della Commissione Giustizia in particolare: ricorda, da ultimo, il maxi-emendamento del Governo accolto in sede di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, cioè il cosiddetto decreto «Scotti-Martelli».

Conclude facendo presente come, di conseguenza, nel fascicolo di emendamenti in distribuzione tutte le altre proposte di modifica siano state riferite quali subemendamenti alla proposta emendativa generale del relatore che sarà, pertanto, posta ai voti per ultima, anche al fine di evitare – come è dovere del Presidente della Commissione, per quanto possibile e consentito dal Regolamento – il prodursi di preclusioni.

Il relatore BARGI illustra alcune modifiche d'ordine prevalentemente tecnico-giuridico da lui apportate al testo del suo emendamento 1.1, a suo tempo scaturito dai lavori del comitato ristretto, sottolineando come tali modifiche rispondano ad un preciso intendimento garantista, in quanto consentono al giudice per le indagini preliminari di procedere al sequestro solo con decreto motivato contestuale al provvedimento che dispone il giudizio e non anche nella fase antecedente.

Esprime poi una vibrata protesta per l'uso distorto che evidentemente da taluno è stato fatto del comitato ristretto e dei suoi elementi caratterizzanti, cioè la riservatezza e l'informalità. Stigmatizza in particolare la divulgazione di una ipotesi emendativa che egli aveva adombrato, senza formalizzarla nel corso dei lavori, al contrario di quanto è purtroppo stato riferito da alcuni giornali.

Il presidente DI LEMBO prende atto della fondata protesta elevata dal sen. BARGI.

Il sottosegretario DE CINQUE illustra i cinque emendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 1.1/4 e 1.1/7 presentati dal Governo e ne evidenzia, rispetto all'articolato del relatore, la portata, per lo più tecnico-formale; manifesta comunque piena disponibilità ad accogliere le modifiche testè avanzate dal relatore.

Il senatore MASIELLO, dichiaratosi perplesso circa i ritocchi apportati dal senatore Bargi al suo emendamento – che oltretutto reputa non meramente formali, ma connotati da una precisa valenza politica – illustra i suoi emendamenti 1.1/10, 1.1/12, 1.1/13, 1.1/14 e 1.1/22 relativi all'articolo 1 del decreto-legge, come pure gli emendamenti 1.1/15, 1.1/16, 1.1/17, 1.1/18, 1.1/19, 1.1/20, 1.1/21 e 1.1/23, relativi agli articoli 4, 4-bis, 4-quater e 4-sexies.

Il senatore CASTIGLIONE, espresso apprezzamento per il lavoro del relatore e del comitato ristretto nel suo complesso, illustra i suoi emendamenti 1.1/8 e 1.1/9 attraverso i quali chiede che la Commissione non affronti temi esorbitanti dal testo originario del decreto: reputa infatti pericoloso avventurarsi in ulteriori modifiche al codice penale, specie alla luce delle proposte emendative testè illustrate dal senatore Masiello. Auspica perciò che non si vada oltre l'approvazione dei primi tre articoli del testo del relatore, anche se tale suggerimento non deve essere inteso come un diniego ad affrontare le altre tematiche, che

invece, andrebbero meglio approfondite in altro contesto, e non certo in sede di conversione di un decreto-legge.

Con riferimento specifico al suo emendamento 1.1/8, sottolinea come storicamente erroneo sia il pretestuoso richiamo all'esperienza della legislazione antiterrorismo ed insostenibile la conseguente analogia: quelle norme si riferivano esclusivamente a condotte passate ed i benefici premiali trovavano applicazione solo se la «conversione» del soggetto aveva luogo entro un preciso limite temporale previsto dalla legge; mentre con la disposizione attualmente all'esame, priva di clausole temporali, paradossalmente si favoriscono le condotte criminose, giacchè il «pentimento» può rappresentare un'ultima opportunità da sfruttare per andare incontro a pene più lievi da parte di chi, responsabile di reati contro la pubblica amministrazione, venga scoperto e deferito all'autorità giudiziaria.

Il presidente DI LEMBO dichiara decaduti, stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 1.1/5 e 1.1/6.

Il sottosegretario DE CINQUE ritira l'emendamento 1.1/1.

Il relatore BARGI, ribadisce, con riferimento a quanto detto dal senatore Masiello, che le odierne rettifiche al suo emendamento non scalfiscono l'architettura globale dell'articolato ed invita il rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti presentati, attesa la sostanziale identità di essi con il suo testo. Esprime poi parere contrario all'approvazione degli emendamenti 1.1/12, 1.1/13, 1.1/14, 1.1/22, 1.1/12, 1.1/18 e 1.1/23 e, allo stato, anche nei confronti degli emendamenti 1.1/8 e 1.1/9 che pur meritano grande attenzione, mentre si esprime in senso favorevole agli emendamenti 1.1/10, 1.1/4, 1.1/15, 1.1/17, 1.1/19, 1.1/20 e 1.1/7 ed in senso parzialmente favorevole e parzialmente contrario all'emendamento 1.1/16. Per l'emendamento 1.1/21 invita il senatore Masiello a riformularlo sopprimendone la prima parte.

Il rappresentante del Governo, ritirati gli emendamenti 1.1/2, 1.1/3 e 1.1/4, si dichiara favorevole all'accoglimento degli emendamenti 1.1/10, 1.1/8, 1.1/5, 1.1/17, 1.1/19, 1.1/9, 1.1/20 e 1.1/21 a condizione che il proponente accolga la proposta del relatore e contrario, invece, agli emendamenti 1.1/12, 1.1/13, 1.1/14, 1.1/22, 1.1/18 e 1.1/23; concorda infine con il relatore per quanto riguarda l'emendamento 1.1/16.

Il senatore MASIELLO dichiara di ritirare l'emendamento 1.1/22 e riformula secondo le indicazioni del relatore l'emendamento 1.1/21. Inoltre al fine di agevolare le decisioni della Commissione in ordine all'emendamento 1.1/16, alla luce dell'articolato parere espresso dal relatore, dichiara di suddividerlo in una serie di nuovi emendamenti contraddistinti dai numeri 1.1/16 (nuovo testo), 1.1/24, 1.1/25, 1.1/26, 1.1/27, 1.1/28 e 1.1/29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

**Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385,
recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e
interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione
(630)**

Art. 1.

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Misure di sicurezza patrimoniali). - 1. Nei confronti delle persone sottoposte ad indagini per taluni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, il pubblico ministero può procedere ad accertamenti sulle relative disponibilità patrimoniali e finanziarie, al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 3.

2. Ai fini dello svolgimento delle indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto compatibili.

3. Su richiesta del pubblico ministero il giudice può disporre, con decreto motivato, a norma dell'articolo 321, comma 2 del codice di procedura penale, il sequestro dei beni indicati nel comma 1, nel limite del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto, secondo quanto accertato dalle indagini o determinato nell'imputazione.

4. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

5. Il sequestro di cui al comma 3 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 dello stesso codice.

6. L'interessato può chiedere al giudice, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale, che si proceda con incidente probatorio all'espletamento di una perizia in ordine all'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro, ai fini della corrispondenza tra la misura e l'importo indicato nel comma 3.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1 il giudice dispone, nel limite del valore indicato nel comma 3 quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile».

1.1/1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole «319-bis».

1.1/10

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «sia prestata» aggiungere le seguenti: «cauzione o»; nonchè dopo le parole: «modalità di prestazione» aggiungere le seguenti: «della cauzione o».

1.1/12

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «intestati all'interessato» aggiungere le seguenti: «o ad un suo prestanome».

1.1/13

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 1, comma 8, sopprimere dalle parole: «che risultano» sino alle parole: «dolosa preordinazione».

1.1/14

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 1, sopprimere il comma 9.

1.1/22

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Sequestro di beni dell'impresa). - 1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta

altresi che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'art. 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro».

1.1/2

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Accertamenti di irregolarità amministrative). - 1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'art. 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'art. 321 del codice penale, il Pubblico Ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2409 del codice civile».

1.1/3

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sopprimere gli articoli da 4 a 4-decies.

1.1/8

CASTIGLIONE

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Corruzione in atti autorizzativi o in contratti con la pubblica amministrazione). - 1. L'articolo 319-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole «o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono soppresse;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

“La pena è della reclusione da tre a sette anni se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto:

1) il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, da parte dell'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

2) lo svolgimento delle procedure per l'affidamento di pubblici appalti o pubbliche forniture ovvero la stipulazione o l'esecuzione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale».

1.1/4

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«2. l'articolo 319-bis del codice penale è abrogato».

1.1/15

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 dopo le parole: «dagli articoli 314» inserire le seguenti: «primo comma»; sopprimere le parole: «319-bis»; dopo le parole: «322, 323» inserire l'altra: «326»; sopprimere la parola: «437»; dopo le parole: «640 n. 1 del secondo comma» aggiungere le seguenti: «esclusa la parte concernente il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare»; sostituire le parole: «in danno o in vantaggio» con le altre: «a causa o in occasione»; sopprimere le parole: «comma secondo» e le parole: «comma primo».

1.1/16

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 dopo le parole: «dagli articoli 314» inserire le seguenti: «primo comma».

1.1/16 (Nuovo testo)

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 sopprimere le parole: «319-bis»;

1.1/24

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 dopo le parole: «322, 323» inserire l'altra: «326».

1.1/25

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 sopprimere la parola: «437».

1.1/26

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 dopo le parole: «640 n. 1 del secondo comma» aggiungere le seguenti: «esclusa la parte concernente il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

1.1/27

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 sostituire le parole: «in danno o in vantaggio» con le altre: «a causa o in occasione».

1.1/28

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis nel comma 1 sopprimere le parole: «comma secondo» e le parole: «comma primo».

1.1/29

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis, nel comma 2, sopprimere le parole: «e dell'articolo 319-bis».

1.1/17

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis sopprimere i commi 3 e 4.

1.1/18

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-bis, nel comma 5, sostituire le parole: «319-bis» con l'altra: «319».

1.1/19

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sopprimere gli articoli da 4-ter a 4-decies.

1.1/9

CASTIGLIONE

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-quater, nel comma 1, sopprimere le parole: «319-bis».

1.1/20

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato all'articolo 4-quater, nel comma 2, dopo le parole: «determinate a norma del comma 1 sono...» aggiungere l'altra: «ulteriormente» e sostituire le parole: «, prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, divenute irrevocabili» con le seguenti:

«prima che la sentenza di condanna o quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale siano divenute irrevocabili».

1.1/21

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, all'articolo 4-quater, nel comma 2, sostituire le parole: «, prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, divenute irrevocabili» con le seguenti: «prima che la sentenza di condanna o quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale siano divenute irrevocabili».

1.1/21 (Nuovo testo)

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, sostituire l'articolo 4-sexies:

«Art. 4-sexies. - (Revoca della custodia in carcere e misure alternative). - 1. Se è stata già emessa o eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la misura è revocata ed eventualmente sostituita con altra misura alternativa in relazione a specifiche concrete esigenze cautelari, se l'indagato o l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 4-quater».

1.1/23

MASIELLO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, dopo l'articolo 4-decies, aggiungere il seguente:

«Art. ... - (Pubblici ufficiali e persone incaricate di un pubblico servizio). - 1. All'articolo 357 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Sono altresì pubblici ufficiali tutti i soggetti appartenenti ad organismi quali aziende, istituti, enti, società nei confronti dei quali la Corte dei Conti esercita la propria giurisdizione”.

2. All'articolo 358 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Sono altresì persone incaricate di pubblico servizio tutti i soggetti appartenenti ad organismi quali aziende, istituti, enti e società nei confronti dei quali la Corte dei Conti esercita la propria giurisdizione”».

1.1/5

COMPAGNA

All'emendamento 1.1, nell'allegato, dopo l'articolo 4-decies, aggiungere il seguente:

«Art. ... - (Pubblici ufficiali e persone incaricate di un pubblico servizio). - 1. All'articolo 357 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale gli amministratori e i dipendenti di enti pubblici economici”.

2. All'articolo 358 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Non rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio gli amministratori e i dipendenti di enti pubblici economici».

1.1/6

CANDIOTO

All'emendamento 1.1, nell'allegato, dopo l'articolo 4-decies, aggiungere il seguente:

«Art. ... - (Modifiche delle norme sul trasferimento fraudolento ed il possesso ingiustificato di valori). - 1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale";

b) le parole "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale";

c) le parole "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

1.1/7

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, n. 385

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Misure patrimoniali) 1. - Quando si procede ad indagini per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, il Pubblico Ministero procedente può disporre

indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie delle persone sottoposte ad indagine, a norma dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di individuare i beni, tra quelli comunque entrati nella disponibilità dell'imputato o di un suo prestanome dopo la consumazione del reato, da sottoporre a confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale per un valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione e corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro dei beni di cui al comma 1, nei limiti dell'imputazione, con decreto motivato contestuale al decreto che dispone il giudizio. Il sequestro può essere disposto anche anteriormente, nei limiti dell'imputazione preliminare come desumibile dalle indagini in corso, qualora vi sia fondato e concreto pericolo che i beni vengano dispersi, occultati o alienati. Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. L'imputato o l'indagato possono chiedere che in luogo del sequestro sia prestata fidejussione o altra garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della fidejussione o della garanzia reale e, se queste non vengono prestate, dispone il sequestro.

4. Il Pubblico Ministero può presentare la richiesta di sequestro in ogni stato e grado del giudizio. Competente a decidere è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, il quale preventivamente svolge indagini e chiede all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

5. Se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati ad intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione.

6. Per l'esecuzione del sequestro e della custodia e l'amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di sequestro anticipato, se il Pubblico Ministero non ha provveduto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale l'indagato, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 392, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, può chiedere che si proceda all'incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello indicato nell'imputazione preliminare. Dopo l'instaurazione del giudizio l'imputato può chiedere, per analogo motivo, l'espletamento di perizia.

7. Il sequestro è revocato quando interviene la sentenza di assoluzione. Su richiesta dell'interessato, il giudice che procede può comunque disporre la revoca parziale del sequestro o la riduzione delle garanzie, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

8. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 1 accertati con la

sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilità dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui ha comunque avuto conoscenza del procedimento purchè, in tal caso, risulti che l'atto è stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione.

9. La sentenza definitiva di condanna e la confisca dei beni di cui al comma 1 determinano l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Sequestro di beni dell'impresa*) 1. - Quando risulta che il soggetto imputato per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese con le forme ivi previste per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale e concreto profitto derivato dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di fidejussione o di altra garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Accertamenti di irregolarità amministrative*) - 1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il Pubblico Ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Corruzione in atti autorizzativi o in contratti con la Pubblica Amministrazione*) - 1. All'articolo 319 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sette anni se il fatto di cui al primo comma ha per oggetto:

a) il rilascio di licenze, concessioni ed ogni forma di autorizzazione, comunque denominata, da parte della Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

b) lo svolgimento di gara dei pubblici incanti o delle licitazioni private ovvero la stipulazione o l'esecuzione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

c) il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni;

d) l'erogazione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e dalle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

e) il compimento di atti di indagine o di accertamento di polizia giudiziaria o amministrativa.

La condanna per il delitto previsto dal comma precedente importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque”».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Disposizioni di coordinamento). - 1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione”.

La disposizione del precedente comma non si applica in caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 318, comma secondo, e 323, comma primo, quando ricorre la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis.

2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'articolo 319 e dell'articolo 319-bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

3. Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 319 e 319-bis, ridotte di un terzo”.

4. Il quarto comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

“La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 319 e 319-bis”.

5. L'articolo 323-bis del codice penale è così modificato:

Art. 323. (*Circostanza attenuante*). – “Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319-bis, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite”.

Art. 4-ter. – (*Circostanza aggravante*). – 1. Le pene di cui all'articolo 648 del codice penale sono aumentate se il denaro o altra utilità provengono da un delitto contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 4-quater. – (*Circostanze attenuanti nei delitti contro la Pubblica Amministrazione*). – 1. Per i reati consumati o tentati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma del codice penale e per i reati ad essi collegati a norma dell'articolo 61 n. 2 dello stesso codice, le pene sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, nella fase delle indagini preliminari e comunque prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444, comma 2 codice di procedura penale, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione degli autori dei reati commessi ovvero fornisce elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto.

2. Le pene determinate a norma del comma 1 sono diminuite fino ad un terzo nei confronti di chi, prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice di procedura penale, divenute irrevocabili, si sia adoperato o si adoperi efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte dal reato alla pubblica amministrazione.

Art. 4-quinquies. – (*Concorso di pene inflitte con sentenze diverse*). – 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna o più sentenze previste dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni dell'articolo 1, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuno delle pene inflitte per gli altri reati, fino a un massimo complessivo di sei anni nel caso in cui per tutti i reati siano state applicate entrambe le attenuanti di cui all'articolo 4-quater, e di dieci anni negli altri casi.

2. Il provvedimento del Pubblico Ministero che determina la pena ai sensi di cui al comma precedente, è notificato al condannato e al suo difensore.

3. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi si applica l'articolo 663, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 4-sexies. - (*La durata dei divieti e delle interdizioni*). - 1. La durata dei divieti e delle interdizioni di cui all'articolo 1, comma 9, non può oltrepassare il doppio della durata della pena principale quando risulta che il condannato ha tenuto una delle condotte di collaborazione previste dall'articolo 4-quater.

Art. 4-septies. - (*Definizione del procedimento*). - 1. Quanto il P.M. attesta che l'imputato ha tenuto una delle condotte di collaborazione indicate dall'articolo 4-quater, il processo per i reati ivi indicati è definito, salva l'ipotesi di cui agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, con il giudizio abbreviato, anche senza il consenso del pubblico ministero.

2. Se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'articolo 442 del codice di procedura penale.

Art. 4-octies. - (*Sospensione condizionale della pena*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se l'imputato ha tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 4-quater, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, commi primo, secondo e terzo, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni e sei mesi ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a tre anni e sei mesi, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine di cinque anni. Se il reato è stato commesso da persona di età inferiore ad anni ventuno e superiore ad anni settanta la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena detentiva non superiore a quattro anni ovvero a pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva è convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a quattro anni.

2. La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi il limiti indicati nel comma 1.

Art. 4-novies. - (*Benefici penitenziari*). - 1. Nei confronti del condannato, per taluno dei reati indicati nell'articolo 1, che abbia tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 4-quater, l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere disposte anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50 della citata legge n. 354 del 1975.

Art. 4-decies. - (*Decadenza dei benefici*). - 1. Quando le attenuanti previste dall'articolo 4-quater sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su

richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

4. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui all'articolo 4-*quater*».

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il decreto- legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, n. 385**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Misure patrimoniali*). - 1. Quando si procede ad indagini per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, il Pubblico Ministero procedente può disporre indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie delle persone sottoposte ad indagine, a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di individuare i beni, tra quelli comunque entrati nella disponibilità dell'imputato o di un suo prestanome dopo la consumazione del reato, da sottoporre a confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale per un valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione e corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro dei beni di cui al comma 1, nei limiti dell'imputazione, con decreto motivato contestuale al provvedimento

che dispone il giudizio. Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. L'imputato può chiedere che in luogo del sequestro sia prestata fidejussione o altra garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della fidejussione o della garanzia reale e, se queste non vengono prestate, dispone il sequestro.

4. Il Pubblico Ministero può presentare la richiesta di sequestro in ogni stato e grado del giudizio. Competente a decidere è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, il quale preventivamente svolge indagini e chiede all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

5. Se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati ad intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione.

6. Per l'esecuzione del sequestro e della custodia e l'amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di sequestro anticipato, se il Pubblico Ministero non ha provveduto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale l'indagato, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 392, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, può chiedere che si proceda all'incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello indicato nell'imputazione. Dopo l'instaurazione del giudizio l'imputato può chiedere l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello indicato nell'imputazione.

7. Il sequestro è revocato quando interviene la sentenza di assoluzione. Su richiesta dell'interessato, il giudice che procede può comunque disporre la revoca parziale del sequestro o la riduzione delle garanzie, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

8. Con la sentenza di condanna ovvero, in deroga all'articolo 448, comma 1, del codice di procedura penale, con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 1 accertati con la sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilità dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui ha comunque avuto conoscenza del procedimento purchè, in tal caso, risulti che l'atto è stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione.

9. La sentenza definitiva di condanna e la confisca dei beni di cui al comma 1 determinano a carico del condannato l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Sequestro di beni dell'impresa*). - 1. Quando risulta che il soggetto imputato per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese con le forme ivi previste per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di fidejussione o di altra garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro”.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Accertamenti di irregolarità amministrative*). - 1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il Pubblico Ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile”.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Corruzione in atti autorizzativi o in contratti con la Pubblica Amministrazione*). - 1. All'articolo 319 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

‘«Il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sette anni se il fatto di cui al primo comma ha per oggetto:

a) il rilascio di licenze, concessioni ed ogni forma di autorizzazione, comunque denominata, da parte della Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

b) lo svolgimento di gara dei pubblici incanti o delle licitazioni private ovvero la stipulazione o l'esecuzione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

c) il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni;

d) l'erogazione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e dalle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

e) il compimento di atti di indagine o di accertamento di polizia giudiziaria o amministrativa.

La condanna per il delitto previsto dal comma precedente importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque".

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis. - (Disposizioni di coordinamento). - 1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

'Art. 32-quater. -L (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n.1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

La disposizione del precedente comma non si applica in caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 318, comma secondo, e 323, comma primo, quando ricorre la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis".

2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'articolo 319 e dell'articolo 319-bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

3. Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 319 e 319-bis, ridotte di un terzo".

4. Il quarto comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 319 e 319-bis".

5. L'articolo 323-bis del codice penale è così modificato:

Art. 323. - (Circostanza attenuante). - "Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319-bis, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite".

Art.4-ter. - (Circostanza aggravante). - 1. Le pene di cui all'articolo 648 del codice penale sono aumentate se il denaro o altra utilità provengono da un delitto contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 4-quater. - (*Circostanze attenuanti nei delitti contro la Pubblica Amministrazione*). - 1. Per i reati consumati o tentati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma del codice penale e per i reati ad essi collegati a norma dell'articolo 61 n. 2 dello stesso codice, le pene sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, nella fase delle indagini preliminari e comunque prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444, comma 2 codice di procedura penale, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione degli autori dei reati commessi ovvero fornisce elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto.

2. Le pene sono altresì diminuite fino ad un terzo nei confronti di chi, prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice di procedura penale, divenute irrevocabili, si sia adoperato o si adoperi efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte dal reato alla pubblica amministrazione.

Art. 4-quinquies. - (*Concorso di pene inflitte con sentenze diverse*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna o più sentenze previste dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni dell'articolo 1, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuno delle pene inflitte per gli altri reati, fino a un massimo complessivo di sei anni nel caso in cui per tutti i reati siano state applicate entrambe le attenuanti di cui all'articolo 4-quater, e di dieci anni negli altri casi.

2. Il provvedimento del Pubblico Ministero che determina la pena ai sensi di cui al comma precedente, è notificato al condannato e al suo difensore.

3. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi si applica l'articolo 663, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 4-sexies. - (*La durata dei divieti e delle interdizioni*). - 1. La durata dei divieti e delle interdizioni di cui all'articolo 1, comma 9, non può oltrepassare il doppio della durata della pena principale quando risulta che il condannato ha tenuto una delle condotte di collaborazione previste dall'articolo 4-quater.

Art. 4-septies. - (*Definizione del procedimento*). - 1. Quanto il P.M. attesta che l'imputato ha tenuto una delle condotte di collaborazione indicate dall'articolo 4-quater, il processo per i reati ivi indicati è definito, salva l'ipotesi di cui agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, con il giudizio abbreviato, anche senza il consenso del pubblico ministero.

2. Se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'articolo 442 del codice di procedura penale.

Art. 4-octies. - (*Sospensione condizionale della pena*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se l'imputato ha tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 4-quater, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, commi primo, secondo e terzo, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni e sei mesi ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a tre anni e sei mesi, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine di cinque anni. Se il reato è stato commesso da persona di età inferiore ad anni ventuno e superiore ad anni settanta la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena detentiva non superiore a quattro anni ovvero a pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva è convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a quattro anni.

2. La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi il imiti indicati nel comma 1.

Art. 4-novies. - (*Benefici penitenziari*). - 1. Nei confronti del condannato, per taluno dei reati indicati nell'articolo 1, che abbia tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 4-quater, l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere disposte anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50 della citata legge n. 354 del 1975.

Art. 4-decies. - (*Decadenza dei benefici*) - 1. Quando le attenuanti previste dall'articolo 4-quater sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

4. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui all'articolo 4-quater».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, per il tesoro Giagu Demartini, per l'interno Murmura e per i lavori pubblici Piermartini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il presidente ABIS ritiene che sia opportuno limitarsi ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 624.

Riferisce alla Commissione il senatore CREUSO che fa presente che il disegno di legge consta di un articolo unico, con il quale si finanziano interventi in favore della Torre di Pisa. La copertura è tratta sul fondo speciale relativo al 1992.

Tuttavia si deve tener presente che con nota in data 3 novembre 1992 il Tesoro ha avuto modo di precisare, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge, che l'onere relativo al 1993 e al 1994 non può che essere riferito alla finanziaria 1993, che, come è noto, contiene una diversa impostazione dei fondi speciali. Pertanto, ove si accedesse a tale spesa, andrebbe modificata la clausola di copertura, onde far riferimento all'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali, tenendo altresì conto che tale accantonamento verrebbe decurtato. In proposito occorre chiedersi se sia il caso di udire il parere per l'utilizzo di tale accantonamento della Commissione istruzione, che nella sostanza è la titolare della disponibilità su di esso. Resta comunque il fatto che dalla missiva del Tesoro risulta che la spesa per il 1993 e per gli anni successivi derivante dall'originario decreto-legge non è stata introdotta

in bilancio, diversamente da quanto è accaduto per i provvedimenti reiterati sempre sotto forma di decreto-legge.

Ad avviso del presidente ABIS non è necessario richiedere il parere sull'utilizzo in difformità.

Secondo il senatore SPOSETTI è invece indispensabile avviare tale procedura, essendo per prassi consolidata della Commissione necessario richiedere il parere alla Commissione titolare della materia.

La Commissione accoglie pertanto la proposta del senatore Sposetti di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento di cui all'articolo 1 del disegno di legge e l'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Parere favorevole)

(R 139 B, C 5ª, 1º)

Riferisce alla Commissione il senatore Redi, il quale fa presente che l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, prevede la possibilità che la quota dell'8 per mille del gettito complessivo IRPEF, che in base alle scelte dei contribuenti è destinata allo Stato, possa essere utilizzata per interventi straordinari «per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali». Con lettera in data 30 ottobre 1992 il Presidente del consiglio dei ministri propone l'utilizzazione di detta quota, che è contabilizzata nel bilancio 1992, al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in lire 200 miliardi, per far fronte a emergenze derivanti da calamità naturali quali alluvioni o altri eventi consimili. Tale somma è andata ad impinguare il fondo per la protezione civile, che risultava quasi completamente esaurito, e tale arricchimento è stato indispensabile per consentire la copertura del più recente decreto-legge in materia, quello n. 426 del 1992 (atto Senato 747), con il quale si è provveduto ad intervenire dopo le alluvioni della Toscana, del Piemonte e della Sardegna del mese scorso. Pertanto, poichè la finalità in questione corrisponde a quella di legge, si propone l'espressione di un parere favorevole.

Egli nota infine che appare altamente meritoria la destinazione relativa alle calamità naturali.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si dichiara favorevole, a nome del Tesoro.

Il senatore SPOSETTI, nel ripercorrere le varie tappe del problema di metodo che la decisione finisce con il comportare, si dichiara contrario all'atteggiamento passivo che in generale la Commissione sta

avendo nei confronti del Governo, il che priva di utilità le riunioni della stessa.

Il presidente ABIS dissente da tale valutazione, facendo presente che l'importo in discussione è contabilizzato in bilancio e quindi va destinato per gli scopi proposti dal Governo.

Il senatore SPOSETTI ricorda che la legge originaria è priva di copertura e che, in sede di prima applicazione nel 1991, i problemi di metodo furono dichiarati irrisolti.

Il presidente ABIS fa osservare che il problema posto dal senatore Sposetti non esiste fondatamente in quanto l'introito di cui si discute si riferisce a ciascuna dichiarazione dei redditi, non al gettito IRPEF nel suo complesso. Se un problema vi può essere, esso riguarda la legge n. 222 del 1985.

Il senatore SPOSETTI fa presente che comunque occorre che il Parlamento sia adeguatamente informato.

Concorda il senatore GIORGI, il quale rileva che il Governo deve porre a disposizione i dati sul gettito e i dati dell'8 per mille calcolati sulla base delle indicazioni espresse.

Il senatore PICANO osserva che la legge non presta il fianco ad equivoci interpretativi e quindi non si pongono problemi di copertura.

Il senatore SPOSETTI ricorda che la competenza per quanto riguarda l'espressione del parere dovrebbe essere della 1ª Commissione, trattandosi di una spesa della Presidenza del Consiglio: il fatto che l'assegnazione sia riferita alla Commissione bilancio implica una documentazione di carattere finanziario.

Il senatore CREUSO giudica necessaria una maggiore documentazione e il senatore SPOSETTI aggiunge che il dissenso del Gruppo del PDS riguarda non la destinazione, ma gli aspetti di metodo.

La Commissione incarica quindi a maggioranza il relatore Redi di trasmettere un parere favorevole, con l'invito al Governo a fornire i dati richiesti.

IN SEDE CONSULTIVA

Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983 come modificate rispettivamente dalle direttive 88/331/CE del 13 giugno 1988 e 89/604/CEE del 23 novembre 1989 concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (647), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GIORGI, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a recepire una serie di atti comunitari tendenti a

modificare le condizioni di ammissione alle franchigie adeguandole a quelle previste in sede comunitaria, il che non dovrebbe avere – secondo il Ministero proponente – riflessi sul piano delle entrate. La Commissione bilancio della Camera ha fornito un parere favorevole. Appare indispensabile acquisire la conferma da parte anche del Tesoro, il cui concerto manca in relazione al disegno di legge in esame.

Il provvedimento, inoltre, è stato rinviato dalla Sottocommissione, avendo il rappresentante del Tesoro fatto presente che il suo parere favorevole era subordinato all'assicurazione che non derivassero minori entrate da parte del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che dal provvedimento non derivano minori entrate.

La Commissione delibera pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747)

(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore GIORGI, facendo presente che si tratta di decreto-legge recante interventi urgenti a seguito dei recenti nubifragi nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna. La copertura, per 90 miliardi, è posta a carico del fondo per la protezione civile il quale attualmente presenta una disponibilità di soli 13 miliardi. Tuttavia il Governo ha richiesto il parere parlamentare sul decreto di utilizzo della quota dell'8 per mille di spettanza dello Stato, che intende destinare al settore delle calamità naturali. Poichè la Commissione ha già espresso un parere favorevole in materia, ritiene che un parere di analogo tenore possa essere trasmesso sul provvedimento in esame.

Il senatore SPOSETTI ritiene che sia indispensabile che il Governo fornisca dati precisi relativamente all'utilizzazione di risorse per la protezione civile, sia per sapere l'entità delle somme utilizzate, sia per conoscere quali riserve esistano in caso di nuovi eventi calamitosi.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579)

(Nuovo parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GIORGI ricordando che, dopo che il 23 settembre 1992 la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul provvedimento, è giunta da parte

della 13ª Commissione una richiesta di riesame, in data 24 settembre. Tale richiesta assume che gli incrementi del gettito IVA derivanti dalle immatricolazioni aggiuntive nonché dalla differenza del prezzo di vendita delle autovetture, unitamente alle tasse per le nuove immatricolazioni, possano compensare la perdita di gettito per le esenzioni dal superbollo. Analogamente l'IVA sul maggior costo della marmitta catalitica apparirebbe idonea a coprire l'onere derivante dall'incentivo previsto per la rottamazione. Le presunzioni circa il comportamento di mercato, poi, dovrebbero essere fondate, considerata la particolare depressione del commercio delle auto *diesel*, passate dal 25 per cento al 5 per cento del mercato attuale. Propone pertanto di rivedere in senso favorevole il parere precedentemente reso.

Circa gli emendamenti trasmessi, ritiene che quelli a firma del relatore possano essere accolti, anche se le stime che sono alla base dei medesimi hanno carattere maggiormente opinabile rispetto a quanto sostenuto dal Governo con riferimento al testo del provvedimento.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara favorevole ad una revisione del parere in senso positivo.

In senso analogo si esprime il sottosegretario GIAGU DEMARTINI.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a rivedere il parere, affermando che gli articoli 1 e 2 del provvedimento sono privi della necessaria copertura.

Il presidente ABIS, in considerazione della complessità della questione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 novembre 1992, alle ore 10, in sede consultiva, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna, ad eccezione dei provvedimenti già esauriti. Restano ferme le altre convocazioni della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

RICEVUTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Augenti, direttore generale per gli scambi culturali, il dottor Antonio Giunta La Spada, primo dirigente per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione; il dottor Walter Franco, vice direttore degli affari generali del turismo e dello sport e il dottor Mario Liggeri, vice direttore dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Parere alla 5ª Commissione: Rinvio dell'esame)

Il presidente ZECCHINO prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, per permetterne un ulteriore approfondimento.

La Commissione concorda.

Mancino ed altri: Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)

(Parere alla 1ª Commissione: Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librerie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore RICEVUTO, rilevando che il disegno di legge in titolo mira a combattere la riproduzione abusiva di volumi già stampati, fenomeno acuitosi negli ultimi tempi per l'efficienza dei moderni mezzi di copiatura. Si vuole colpire la condotta di chi riproduce per fini di lucro la composizione grafica dell'opera altrui (articolo 1, comma 1), e contestualmente si devolvono i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (articolo 2). Il disegno di legge permette peraltro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi comprese esercitazioni e saggi per attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro. Parimenti permessa è l'utilizzazione per manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato (articolo 1, comma 2). Infine, l'articolo 3 prevede l'abrogazione esplicita degli articoli 177, 178 e 179, recanti contributi a carico degli editori sulla vendita di opere di pubblico dominio, nonché dell'ultimo comma dell'articolo 171 della legge n. 633 del 1941, concernente il plagio di opera altrui.

Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La senatrice ZILLI, pur condividendo nella sostanza il disegno di legge in titolo, ritiene che occorrerebbe permettere l'utilizzazione di riproduzioni, non soltanto di testi musicali, come previsto al comma 2 dell'articolo 1, ma, più in generale, di tutte le opere previste dal comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore BISCARDI si dichiara favorevole al disegno di legge in titolo, pur prospettando l'esigenza di un riordinamento dell'intera materia del diritto d'autore. Condivide peraltro le riserve della senatrice Zilli sulle disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, poichè non comprende la ragione di limitare ai soli testi musicali l'utilizzazione delle riproduzioni per attività didattiche, di studio e di ricerca.

Il PRESIDENTE suggerisce di condizionare l'espressione del parere favorevole alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1, poichè quanto in esso disposto sarebbe già utilmente disciplinato al comma 1 del medesimo articolo.

Il senatore MANZINI ritiene opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 1, piuttosto che sopprimerlo, definendo esso in modo concreto le diverse fattispecie in cui l'utilizzazione di riproduzioni di testi non è considerata a fini di lucro.

La senatrice BUCCIARELLI osserva che una previsione specifica per i testi musicali si giustifica per la peculiarità del settore e non ritiene quindi opportuno che venga meno.

Il relatore RICEVUTO, accogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo peraltro alla Commissione di merito un ampliamento della fattispecie prevista al comma 2 dell'articolo 3 a tutte le opere indicate al comma 1 del medesimo articolo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Direttore generale e del Primo dirigente per gli scambi culturali e del Direttore generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione, del Vice direttore degli affari generali del turismo e dello sport e del Vice direttore dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo

(R 48, C 7^a, 1°)

Il PRESIDENTE, dando il benvenuto ai rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, informa che il Dicastero ha inviato le risposte al questionario.

Il senatore BISCARDI chiede di prevedere un'ulteriore audizione dei rappresentanti del Dicastero della pubblica istruzione per approfondire le risposte al questionario.

Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la richiesta all'Ufficio di Presidenza.

Interviene il dottor AUGENTI, direttore generale per gli scambi culturali. Ricorda che il Trattato di Roma non comprendeva tra le competenze della Comunità economica europea l'istruzione, sicchè non esistono direttive o regolamenti comunitari prescrittivi nel settore.

L'azione comunitaria si è quindi limitata a definire progetti comuni, in un primo momento soltanto nel settore universitario e successivamente anche in quello dell'istruzione scolastica. La formazione professionale è stata oggetto delle maggiori indicazioni in sede comunitaria volte ad orientare la politica dei singoli Stati nel settore.

La partecipazione dell'Italia alle iniziative comunitarie soffre per alcune difficoltà interne legate non soltanto alla disponibilità di risorse finanziarie ma anche alla peculiarità dell'ordinamento amministrativo italiano.

Per quanto concerne in particolare il Ministero della pubblica istruzione, si lamenta l'inesistenza di uno specifico capitolo di bilancio, relativo alle attività comunitarie, che impedisce la rapidità nelle procedure di attuazione dei programmi comunitari ed impone il reperimento delle risorse necessarie in capitoli destinati ad altre attività.

Il dottor Augenti segnala inoltre che il Dicastero, pur non essendo direttamente coinvolto nell'attuazione della direttiva sul riconoscimen-

to dei titoli di studio, partecipa comunque all'attività di valutazione delle domande di operatori di altri paesi che intendono svolgere la propria attività professionale in Italia.

Riguardo poi alla diffusione delle informazioni sulle attività comunitarie, il Dicastero ha definito un'intesa con la rete Euridice e promuove convegni e tavole rotonde per diffondere tra gli operatori scolastici le informazioni sulle opportunità offerte dalla Comunità economica europea. In questo quadro, il Ministero ha organizzato una conferenza nazionale avente ad oggetto la riflessione sugli aspetti della cooperazione comunitaria che coinvolgono più direttamente il settore dell'istruzione.

I senatori pongono quesiti.

La senatrice ZILLI chiede le ragioni che hanno impedito sinora l'istituzione di uno specifico capitolo per le attività comunitarie all'interno del bilancio del Ministero. Le recenti vicende giudiziarie sui finanziamenti comunitari per la formazione professionale impongono una riflessione sul ruolo del Ministero in tale comparto.

Il senatore MANZINI chiede se il Ministero ha già avviato una riflessione sugli effetti di una più compiuta integrazione comunitaria nel settore dell'istruzione. Sarebbe interessante, inoltre, conoscere i sistemi di formazione professionale degli altri Paesi europei. Infine chiede in che modo lo Stato italiano intenda rispondere alle indicazioni comunitarie in materia di pluralismo delle istituzioni formative scolastiche.

Il presidente ZECCHINO chiede informazioni circa l'organizzazione del bilancio in relazione alle attività comunitarie negli altri Paesi europei. Chiede inoltre una specifica documentazione sull'organizzazione della scuola secondaria ed elementare nella Comunità e dati circa l'attuazione della direttiva sul riconoscimento dei titoli. Rileva poi un notevole squilibrio nelle attività di scambio dei docenti tra il Nord e il Sud e chiede quali misure intende adottare il Ministero per modificare questa linea di tendenza.

Il dottor AUGENTI fa presente che il Ministero ha posto già da due anni il problema della istituzione di uno specifico capitolo di bilancio per le attività comunitarie, senza ottenere alcun risultato a causa delle difficoltà di ordine finanziario del Paese; auspica che la legge finanziaria 1993 possa disporre al riguardo. Ribadisce infatti che la istituzione di uno specifico capitolo renderebbe più snelle le procedure per l'attuazione dei programmi comunitari.

Riguardo alla formazione professionale fa presente che le regioni hanno specifica competenza in materia e gestiscono direttamente i fondi comunitari.

La riforma della scuola secondaria potrebbe essere la sede per avviare un processo di armonizzazione del sistema italiano con quello degli altri Paesi europei, anche per facilitare l'attività di riconoscimento dei titoli ai fini dello svolgimento delle professioni.

Si impegna inoltre a far pervenire una specifica documentazione sulla scuola elementare e secondaria nei diversi Paesi comunitari e riguardo al pluralismo nell'offerta formativa informa che l'Italia organizzerà per incarico della Comunità economica europea un seminario.

Riconosce che nel settore dello scambio degli insegnanti esiste un notevole divario tra Nord e Sud dovuto alla difficoltà di diffondere in modo equilibrato in tutto il territorio nazionale le informazioni sulle opportunità offerte dalla Comunità economica europea. Il Ministero intende affrontare il problema con un'opera di informazione anche a livello delle singole scuole.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e dà la parola ai rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Interviene il dottor LIGGERI. Il Ministero del turismo e dello spettacolo non ha dovuto attuare direttive o regolamenti comunitari poichè la Comunità economica europea non ha competenza in materia di cultura.

L'intervento comunitario si è quindi concretizzato in risoluzioni e programmi. In questo quadro il Dicastero ha partecipato alla realizzazione dell'anno europeo del cinema e della televisione e attualmente sta attuando un programma di manifestazioni teatrali che si svolgerà nel 1993.

L'Amministrazione partecipa poi all'attività dei Comitati culturali della Comunità europea nonché al Consiglio dei Ministri della cultura, pur se, a differenza degli altri Paesi europei, le competenze del settore sono divise tra diversi Dicasteri.

Nel settore dello sviluppo delle attività audiovisive la Comunità economica europea ha avviato il Programma Media che il Ministero attuerà per quanto riguarda le attività cinematografiche. A questo fine è stato istituito uno specifico ufficio per diffondere le informazioni tra gli operatori del settore. La valutazione del programma sarà effettuata dalla stessa Commissione CEE nel corso del terzo anno di sua attuazione.

In ordine poi al contenzioso comunitario - aggiunge l'oratore - fu avviato, ma successivamente archiviato un procedimento di infrazione sulla legge n. 163 del 1985; recentemente è stato notificato un procedimento di infrazione contro la legge Mammi e il Ministero sta valutando gli interventi da porre in essere per adeguarsi alle richieste comunitarie.

Quanto alla organizzazione interna l'Amministrazione ha avviato una riflessione sulla opportunità di individuare una specifica unità burocratica che si occupi dei rapporti con la Comunità europea.

Il dottor FRANCO osserva che anche per il settore dello sport il Trattato di Roma non prevedeva una competenza della Comunità economica europea.

Il Ministero ha peraltro avviato una riflessione sugli effetti che potranno derivare dalla ratifica del Trattato di Maastricht, specie riguardo al finanziamento dello sport, all'associazionismo sportivo, al

fenomeno del volontariato, alla formazione dei tecnici e degli allenatori sportivi, al professionismo sportivo, alle sponsorizzazioni degli spettacoli sportivi e alla loro diffusione radiotelevisiva. Attualmente soltanto riguardo al *doping*, la conferenza dei ministri europei dello sport ha dato indicazioni, mentre la conferenza dei ministri della sanità ha redatto un codice europeo per la lotta al fenomeno.

Il dottor Franco informa inoltre che in sede comunitaria è stata specificamente esclusa dal regime di libera concorrenza l'attività di fornitura del materiale necessario ai concorsi pronostici, considerata la specificità del settore.

I senatori pongono quesiti.

Il senatore NOCCHI ricorda che la sua parte politica criticò l'adozione del principio di sussidiarietà nel settore della cultura sancito nel Trattato di Maastricht ed auspica che i Paesi europei sappiano individuare gli ambiti nei quali avviare una efficace integrazione culturale. Riferendosi al procedimento d'infrazione notificato sulla legge Mammi, rileva che le critiche della CEE riguardano soprattutto le interruzioni pubblicitarie delle opere cinematografiche e si augura che l'Italia si adegui alle richieste provenienti dagli organismi comunitari.

Nel settore dello sport non è stata avviata una vera integrazione se non per il *doping* e il professionismo sportivo. Ritiene che la riforma degli ISEF possa essere la sede più idonea per avviare un processo di armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore della formazione dei preparatori sportivi.

Il senatore MANZINI chiede notizie circa la formazione degli operatori sportivi negli altri Paesi europei e la regolamentazione delle sponsorizzazioni degli spettacoli sportivi. Infine, chiede chiarimenti in ordine agli appalti pubblici di forniture per i concorsi pronostici.

Il dottor FRANCO, in ordine a quest'ultimo quesito, risponde che, pur se è stata sancita in sede comunitaria l'esclusione delle ditte europee dalle suddette forniture, tutte le ditte italiane possono partecipare alle gare indette dal CONI.

La senatrice ZILLI chiede se in ambito europeo soltanto il CONI goda di una delega pressochè completa in materia di sport e quale sia la ripartizione delle competenze tra il suddetto ente e l'amministrazione statale.

Il dottor FRANCO risponde che il CONI si occupa specificatamente della preparazione agonistica degli atleti, mentre le attività sportive di base sono di competenza degli enti locali, pur se anche in questo campo il CONI svolge un'azione di consulenza o di sostituzione dove esistano carenze nell'attività dei suddetti enti.

Il presidente RICEVUTO ringrazia gli intervenuti e li congeda, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,40.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO*indi del Vice Presidente*
GIANOTTI*La seduta inizia alle ore 10.***SULL'ESAME DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE IMPRESE PUBBLICHE E A
PARTECIPAZIONE STATALE**
(A7, C 10ª, 17ª)

Il presidente de COSMO ricorda che nel corso della precedente seduta i rappresentanti dei Gruppi avevano ribadito l'unanime volontà di esaminare il programma di riordino delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, in legge 8 agosto 1992, n. 359. Tale orientamento era già stato espresso durante il dibattito sulla proposta di relazione all'Assemblea in ordine al processo di privatizzazione, approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

Considerato, inoltre, che il predetto programma di riordino - a giudizio non solo della Commissione ma anche dei maggiori esperti economici e industriali - dovrebbe preludere a una complessiva ristrutturazione del sistema produttivo, pubblico e privato, e tenuto conto della riflessione al riguardo già avviata dai senatori della 10ª Commissione permanente con i lavori dell'apposita indagine conoscitiva iniziata lo scorso 30 settembre, ritiene opportuno che il documento del Governo venga esaminato dalla Commissione industria, ove si ritenga utile anche congiuntamente con altra Commissione. Propone pertanto di trasmettere al Presidente del Senato una sollecitazione in tal senso.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori GIANOTTI, TADDEI, PIERANI, GALDELLI, BALDINI, LAZZARO e PAIRE: al termine la Commissione unanime accoglie la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 ottobre e rinviato nella seduta antimeridiana del 5 novembre.

Il relatore DI BENEDETTO, nel richiamare le valutazioni svolte nella relazione introduttiva nonchè nella seduta del 28 ottobre, propone di assumere come testo base quello elaborato in sede ristretta: conviene unanime la Commissione.

Si procede, quindi, all'esame degli articoli, nel testo concordato in comitato ristretto, e degli emendamenti presentati successivamente. Sono dichiarate decadute le altre proposte di modifica per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Sulla proposta di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in titolo, formulata dal comitato ristretto, intervengono favorevolmente il relatore DI BENEDETTO e i senatori BALDINI e GIANOTTI: è quindi posto in votazione il mantenimento del predetto articolo 1, che viene respinto all'unanimità.

Proseguendo nell'esame del testo del Comitato, si passa all'articolo 2: su richiesta del senatore BALDINI, il relatore fornisce chiarimenti in ordine al limite di peso per le imbarcazioni soggette all'obbligo assicurativo. La Commissione, quindi, accoglie l'articolo senza modifiche.

Quanto all'articolo 3, il relatore DI BENEDETTO chiarisce al senatore Paire che l'obbligo assicurativo è esteso, in base alla normativa vigente, anche ai mezzi di lavoro impiegati sulle strade pubbliche o su aree assimilate. La Commissione, poi, accoglie l'articolo 3 senza modifiche.

Si passa all'articolo 4: il relatore ne illustra il testo, concordato in sede ristretta, proponendo altresì i subemendamenti 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Il senatore FORCIERI prospetta l'opportunità di integrare la commissione di cui al comma 2 con un rappresentante dei periti assicurativi.

Il senatore BALDINI, nel proporre l'accantonamento dell'articolo, preannuncia il proprio consenso all'accoglimento del medesimo.

L'articolo 4 è quindi accantonato.

La Commissione, successivamente, accoglie l'articolo 5.

Su proposta del senatore BALDINI la Commissione accoglie l'emendamento 6.3, e l'articolo 6 nel testo modificato.

Quanto all'articolo 7, dopo una breve discussione - nella quale intervengono il senatore BALDINI, il relatore e il presidente GIANOTTI - in merito all'opportunità di introdurre l'istituto del litisconsorzio necessario per il caso di pluralità di danneggiati, si conviene di accantonarne l'esame dopo che il relatore ha preannunciato un emendamento volto a precisare la portata della disposizione in esame.

La Commissione, quindi, approva senza discussione, con separate votazioni, gli articoli da 8 a 18.

Si passa all'articolo 19: il relatore illustra il subemendamento 19.7, nonché gli allegati: la Commissione, quindi, accoglie il predetto sub-emendamento, l'articolo 19 nel testo modificato nonché gli allegati testè illustrati.

Quanto all'articolo 20, il senatore PAIRE illustra gli emendamenti 20.2 e 20.3.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori PIERANI, FORCIERI, PAIRE, GIANOTTI e TADDEI nonché il relatore DI BENEDETTO, in ordine all'opportunità di riformulare il testo dell'articolo anche in riferimento alla salvaguardia della posizione degli aventi diritto in forza della disciplina generale in materia di risarcimento del danno. Il relatore, infine, illustra l'emendamento 20.4, sostitutivo dell'intero articolo che, posto in votazione, risulta accolto all'unanimità. Gli emendamenti 20.2 e 20.3 di conseguenza sono dichiarati assorbiti.

Quanto all'emendamento 21.1 illustrato dal senatore FORCIERI, il Presidente precisa che nell'articolo in esame l'articolo 19 è richiamato in luogo dell'articolo 20 per un mero errore materiale. Il senatore FORCIERI ritira pertanto il predetto emendamento e la Commissione accoglie l'articolo 21 nel testo rettificato.

Sono poi accolti senza discussione gli articoli 22, 23, 24 e 25.

È quindi respinta all'unanimità la proposta di mantenimento dell'articolo 26 del disegno di legge.

Sono poi accolti, con separate votazioni, gli articoli 27 e 28.

Il senatore BALDINI, quindi, illustra l'emendamento 28.0.1, che viene accolto all'unanimità.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

(Copertura obbligatoria per il conducente legittimo)

Soppresso

Art. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore)

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1».

Art. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

(Tariffe)

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano con decorrenza dal 1° maggio di ogni anno. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata su designazione delle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi, quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione su designazione dell'associazione sindacale maggiormente rappresentativa; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere

variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

5-bis. Al fine di garantire la qualità del servizio obbligatorio da parte degli agenti di assicurazione e a salvaguardia del servizio prestato, gli oneri di intermediazione devono tenere conto di quelli sostenuti dagli agenti di assicurazione sulla base degli effettivi compiti svolti e comunque non inferiori alla misura minima del 13 per cento del premio di tariffa, al netto della sola tassa governativa, ad eccezione del settore autocarri oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, autobus e polizze a libro matricola per i quali la suddetta aliquota viene ridotta all'11 per cento.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti tenuto conto delle eventuali fasce territoriali. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa, e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa, anche tenendo conto delle condizioni generali del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 aprile di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato».

Art. 5.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia

intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge».

Art. 6.

(Tentativo di conciliazione delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice deve, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate».

Art. 7.

(Pluralità di danneggiati)

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste».

Art. 8.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie)

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie», sono inserite le seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «volersi surrogare nei diritti del danneggiato», sono inserite le seguenti: «che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma».

Art. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 150 mila».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50 mila a lire 1 milione».

Art. 10.

(Rilascio dell'attestazione di rischio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.»

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Art. 11.

(Consegna dell'attestazione di rischio)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione che, avendo acquisito il contratto quale rappresentante dell'impresa, sia responsabile dell'inottemperanza.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2».

Art. 12.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3».

Art. 13.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale)

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 14.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri)

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonchè sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

Art. 15.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

Art. 16.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche e per imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da due rappresentanti degli assicurati e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità, emolumento o rimborso spese.

Art. 17.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno)

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale)

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e dei regolamenti concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

Art. 19.

(Criteri per la liquidazione del danno)

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psicofisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. Esso è previsto e determinato sulla base dei criteri dell'allegato B alla presente legge, fermo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato C alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla presente legge.

4. La quantificazione delle misure di risarcimento dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali, in applicazione ai criteri di cui agli allegati A, B, C, D ed E alla presente legge, sarà determinata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base di tabelle approvate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della quantificazione della misura del risarcimento all'ammontare della pensione sociale minima in vigore dal 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

5. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai commi precedenti non risulti adeguato, avuto riguardo alle comprovate particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto».

Art. 20.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 21.

(Danno morale ai familiari)

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui all'articolo 19.

Art. 22.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni)

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denuncia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Art. 23.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso)

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. Per i contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai fini del calcolo della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e successive modificazioni. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio».

Art. 24.

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati)

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, qualora nel documento stesso sia compresa la garanzia contro l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del valore assicurato per la stessa garanzia contro l'incendio e il furto, in relazione al valore commerciale del veicolo o del natante.

2. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

Art. 26.

(Agevolazioni tributarie a favore delle imprese di assicurazione per combattere il fenomeno della criminalità)

Soppresso

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, dovrà avere applicazione dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994.

2. **Soppresso**

3. **Soppresso**

3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le disposizioni vigenti in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. **Soppresso**
2. **Soppresso**
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1993.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1992.

ALLEGATO A
(Articolo 19, comma 3)

Caso di morte

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

- a) il rimborso delle spese funerarie;
- b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato B ed all'allegato D;
- c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari ad un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;
- d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

ALLEGATO B
(Articolo 19, comma 1)

Lesione dell'integrità psico-fisica

La liquidazione del danno si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto e per singoli scaglioni di invalidità permanente.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

ALLEGATO C
(Articolo 19, comma 2)

Danno morale

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico: una percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziata per piccolo, medio o grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente: un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziato per lieve, media, grave o gravissima invalidità permanente.

ALLEGATO D
(Articolo 19, comma 3)

Inabilità temporanea

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: una indennità giornaliera sulla base della differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera sulla base del reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a un valore multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecentosessantacinque, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

ALLEGATO E
(Articolo 19, comma 3)

Spese borsuali

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a) per cura e riabilitazione;
- b) per assistenza personale continuata, in misura corrispondente ad un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale;
- c) extra sanitarie, corrispondenti a una quota percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;
- d) per certificazioni medico-legali, in misura corrispondente, nel massimo, a una quota percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale;
- e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

EMENDAMENTI

al testo elaborato dal Comitato ristretto

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)

Art. 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la qualità del servizio da prestarsi obbligatoriamente da parte degli agenti di assicurazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative fra le imprese di assicurazione e gli agenti di assicurazione, determina annualmente con proprio decreto i limiti minimi dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP almeno sessanta giorni prima del termine di decorrenza delle tariffe».

4.15

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «forniti dalla commissione di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «trasmettendo alle medesime copia del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 4-bis».

4.16

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5-bis.

4.17

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione su designazione dell'associazione sindacale maggiormente rappresentativa» con le seguenti parole: «e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione su designazione dell'associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale in base al numero degli iscritti».

4.18

IL RELATORE

Art. 6

Sostituire l'ultimo periodo del secondo capoverso con il seguente:
«Su istanza di parte il giudice dispone con ordinanza, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, il pagamento di somme non contestate».

6.3

BALDINI

Art. 19

Al comma 4 sostituire le parole: «Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti parole: «Sullo schema di decreto». Sopprimere altresì, di seguito, la parola: «preventivamente».

19.7

IL RELATORE

Art. 20

Al comma 1 sopprimere le parole: «del mutuo affetto».

20.2

PAIRE

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre».

20.3

PAIRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete, oltre agli aventi diritto, anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a tre anni.»

20.4

IL RELATORE

Art. 21

Al comma 2 sostituire le parole: «all'articolo 19» con le parole: «all'articolo 20».

21.1

FORCIERI

Art. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

28.0.1

BALDINI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE(A 8, C 11^a, 1^o)

Il presidente GIUGNI informa che, in sostituzione del senatore Boso per il Gruppo della Lega Nord, entra a far parte della Commissione il senatore Lorenzi. Cessa invece di far parte della Commissione il senatore Ronzani.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 novembre 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che si era conclusa la discussione generale.

Interviene quindi in sede di replica il relatore, senatore COVIELLO, sottolineando che lo svolgimento della discussione generale ha in gran parte confermato le perplessità espresse nella relazione, sia riguardo agli aspetti di costituzionalità del decreto-legge in merito al principio di uguaglianza, sia all'utilizzazione della pubblica amministrazione come strumento per assorbire le tensioni occupazionali del mercato del lavoro. Ribadisce quindi le perplessità, fatte proprie da molti dei membri della Commissione, sulla limitazione degli effetti del provvedi-

mento alle industrie ubicate nel centro-nord. Ritiene invece di dover rivedere il proprio giudizio, sulla base dell'intervento effettuato dalla senatrice Pellegatti, in merito al doppio regime pensionistico che si instaurerà con l'introduzione nei ruoli della pubblica amministrazione di personale di imprese in crisi che manterrà il regime pensionistico previsto dall'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Su questo punto auspica comunque una presa di posizione del Governo, così come opportuno sarebbe un chiarimento sull'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati. Il Relatore fa infine presente la necessità di attendere i pareri della 1^a e della 5^a Commissione che potrebbero risolvere alcune delle perplessità testè formulate.

Prende quindi la parola il sottosegretario D'AIMMO, ricordando che le norme contenute nel decreto-legge di cui il Parlamento sta esaminando la conversione facevano parte di un decreto-legge più ampio, per il quale non furono riconosciuti sussistenti i requisiti di costituzionalità a causa dell'eterogeneità delle norme in esso contenute, tutte però volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Al provvedimento in titolo sono state apportate modifiche dalla Camera dei deputati e, nonostante il contenuto dell'articolo 1 sia stato esteso anche ad imprese quali l'Enichem o la Federconsorzi, i due terzi delle assunzioni nella pubblica amministrazione riguardano tuttora l'Olivetti: la filosofia di fondo non ha dunque subito mutamenti pur con la specificazione che le imprese in questione devono essere ubicate nelle regioni del centro-nord. Per quanto riguarda poi l'articolo 1-bis, il sottosegretario ricorda che le assunzioni a tempo determinato presso gli uffici degli enti locali erano state effettuate per la riorganizzazione di alcuni servizi in attuazione della legge di riforma degli enti locali. Alcuni di questi enti hanno portato a compimento i progetti di riorganizzazione, mentre altri enti non hanno ancora terminato la loro opera. La proroga dei contratti si è pertanto resa necessaria proprio per la completa attuazione di questi progetti. Ricorda inoltre che gli oneri relativi alla proroga sono a carico dei bilanci degli enti locali stessi. Sottolinea infine che non poteva essere ignorato il problema dei lavoratori delle miniere ai quali si offre con questo provvedimento soltanto una soluzione parziale, in attesa dei decreti legislativi che il Governo dovrà emanare, sulla scorta dei principi contenuti nella legge di delega per la riforma del sistema previdenziale, in relazione al lavoro usurante.

Auspica quindi una rapida conversione di un decreto che contiene alcune importanti, anche se parziali, risposte alla crisi occupazionale.

Il presidente GIUGNI, dato che non sono ancora giunti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, propone il rinvio dell'esame. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 12,10.

*AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO ESECUTIVO PER I
SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS)*
(R 47, B 65ª, 1º)

Il Presidente CHIAROMONTE è grato al Segretario generale del CESIS per il sollecito accoglimento dell'invito rivoltogli.

Il Comitato ascolta successivamente un'esposizione dell'ambasciatore Francesco Paolo FULCI.

Rivolgono quesiti al Segretario generale del CESIS, il quale fornisce elementi di risposta, i deputati LAZZATI, STERPA e TASSONE, il senatore COSSUTTA, nonchè lo stesso presidente CHIAROMONTE.

Il Presidente ringrazia l'ambasciatore FULCI e lo congeda.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il Comitato stabilisce che l'audizione del direttore del SISDE, già fissata per giovedì 19 novembre prossimo, è rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 13,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

*AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA, DOT-
TOR GABRIELE TINEBRA
(A 10, B 53ª, 1º)*

EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente VIOLANTE, complimentandosi con il dottor Tinebra per la recente operazione «Leopardo», avverte che la seduta è pubblica, ma in qualsiasi momento il dottor Tinebra potrà chiedere che si proceda in seduta segreta.

Il dottor TINEBRA ricorda che, grazie al collaboratore della giustizia Leonardo Messina si è potuto fare luce sull'attività di Cosa Nostra in province come Caltanissetta ed Enna dove la presenza della mafia non sembrava essere molto radicata.

Il collaboratore Messina viene da una famiglia tradizionalmente mafiosa ed ha deciso di collaborare per motivi ideologici non riconoscendo più l'attuale Cosa Nostra in quella di un tempo e soprattutto dopo aver sentito l'appello della vedova Schifano. È il più recente dei collaboratori della giustizia ed è stato un mafioso attivo fino all'aprile di quest'anno.

Vi è poi un altro collaboratore di calibro inferiore al Messina che sta fornendo comunque utili indicazioni sulla penetrazione mafiosa nella provincia di Enna.

Il dottor TINEBRA si sofferma quindi sulle rilevazioni del collaboratore Messina riguardanti la struttura organizzativa attuale di Cosa Nostra. Questa, con l'avvento dei corleonesi ha visto sovvertite tutte le regole tradizionali che hanno sempre governato Cosa Nostra.

Riina infatti ha svincolato la famiglia alla territorialità pura e semplice affiliando, da un lato, gente di altre famiglie con il vincolo del segreto e dall'altro introducendo anche la figura dell'ambasciatore che

può operare in territori di altre famiglie senza particolari obblighi di informazione.

Il dottor TINEBRA espone quindi il quadro di attività e di interventi così come è emerso dalle rivelazioni del Messina. Innanzi tutto è emersa, accanto alla commissione regionale, l'esistenza di una commissione nazionale e di mondiale intendendo però che con questi termini non si indicano organismi di Cosa Nostra, ma bensì delle procedure di incontri tra diverse criminalità per avviare affari in comune.

Sempre secondo Messina, a Caltanissetta l'attività di Cosa Nostra si articola su tre distinti filoni: le estorsioni, gli appalti ed i rapporti con i politici.

Le estorsioni rappresentano l'attività classica, mentre per gli appalti bisogna distinguere due diverse categorie: i grandi appalti regionali, di cui Siino ne è l'organizzatore ed il manipolatore e gli appalti locali a Caltanissetta e provincia, di cui lo stesso Messina ne era il regista.

Il Procuratore TINEBRA si sofferma quindi ad esaminare il fenomeno delle «stidde», fenomeno solo recentemente venuto alla luce dapprima in provincia, ma che va estendendosi anche alla stessa Palermo.

Per quanto riguarda i rapporti tra mafia e politica il dottor TINEBRA fa presente che in questo campo è la mafia a manovrare i politici e non viceversa.

Cosa Nostra, infatti, o forma direttamente il «suo» politico, oppure è il politico il quale, pur non appartenendo a Cosa Nostra chiede a questa un aiuto elettorale.

Vi è infine il politico che non appartiene a Cosa Nostra ma ne riceve comunque aiuti completi.

Il dottor Francesco Paolo GIORDANO fornisce alcuni chiarimenti in merito al procedimento di aggiudicazione degli appalti.

Il dottor Francesco PALINO dà alcuni chiarimenti in merito alle stidde di Gela e ricorda che in questa città, a partire dal 1990, si è realizzato un armistizio tra le due famiglie che operano in quel territorio; conferma di ciò si è avuta dal rinvenimento di un libro mastro nel quale figuravano come esattori del pizzo personaggi di ambedue le cosche.

Il dottor Carmelo PETRALIA si sofferma sull'utilità dei collaboratori della giustizia e sulla necessità di migliorare ancora la legislazione di settore.

Il Presidente VIOLANTE, prima di dare la parola ai commissari per le domande, informa la Commissione che la prevista audizione del collaboratore Spatola è stata rinviata ad altra data a causa di impegni parlamentari e ricorda che venerdì 20 novembre avrà luogo l'incontro con i capi delle polizie tedesca, francese e spagnola organizzato dalla Commissione presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

Avverte infine che giovedì 26 novembre alle ore 10 verrà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai capigruppo.

Il senatore CAPPELLI si dichiara soddisfatto per le dichiarazioni rese dal dottor Tinebra e per le precisazioni fornite dal dottor Giordano.

Il deputato SORICE, chiede, in merito al voto di scambio, se esistano riscontri precisi sulle dichiarazioni rese dai collaboratori.

Il deputato TARADASH chiede chiarimenti in merito alla tripartizione dell'intervento mafioso in politica e domanda come la droga abbia potuto incidere sui mutamenti organizzativi di Cosa Nostra.

Il deputato RICCIUTI chiede alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra mafia e magistratura e sui motivi in base ai quali i collaboratori, pur parlando di processi «aggiustati», spesso non sanno fornire adeguati chiarimenti.

Il deputato IMPOSIMATO chiede se, nel rapporto mafia-politica, esistano anche controprestazioni che si manifestano in favori giudiziari o legislativi e se non sia il caso di favorire la collaborazione dettata da motivi ideologici.

Il deputato MATTEOLI chiede ulteriori notizie in merito ai rapporti tra mafia, politica e massoneria; chiede inoltre se la mafia sia interessata a tutti quei contributi comunitari nazionali e regionali che vengono elargiti nei vari settori dell'economia.

Dopo che il deputato FOLENA ha formulato alcuni quesiti riguardo all'attività della mafia nell'ennese ed ai rapporti tra Cosa Nostra e la politica, con riguardo al ruolo di Lima nella provincia di Caltanissetta, il deputato BIONDI chiede se esistano «consiglieri» nel mondo professionale, bancario ed imprenditoriale e se nelle «compravendite» di politici la scelta sia fatta dalla famiglia o dal singolo.

Il deputato BIONDI chiede inoltre in base a quale motivo, spesso, i giornali riescono ad avere notizie in anteprima e negate anche a questa Commissione.

Il deputato BARGONE chiede se il meccanismo di «aggiustamento» dei processi sia tuttora applicato e se i recenti collaboratori abbiano chiarito i rapporti tra Cosa Nostra e mondo della finanza ed i meccanismi del riciclaggio.

Il deputato SCOTTI chiede in particolare notizie in merito al fatturato dell'attività di Cosa Nostra.

Il deputato TRIPODI domanda chiarimenti in merito al voto di scambio, ai subappalti, ai meccanismi di controllo del voto e chiede approfondimenti in merito ai rapporti tra Cosa Nostra e la 'ndrangheta.

Il deputato RIGGIO chiede chiarimenti sul voto di scambio e sul meccanismo di aggiudicazione degli appalti.

Il deputato GALASSO si sofferma sulle dichiarazioni dei collaboratori e su come queste vengano valutate ai fini della prova. Chiede inoltre chiarimenti sui rapporti tra mafia e massoneria e notizie sulla strage di Capaci.

Il senatore BUTINI chiede, tra l'altro, di conoscere se esistano interventi esterni che possano essere in grado di deviare il voto imposto da Cosa Nostra.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore ZUFFA, il deputato BUTTITTA chiede ulteriori notizie in merito alla commissione nazionale ed ai motivi per i quali nessun altro collaboratore ne aveva parlato prima.

Il senatore D'AMELIO si chiede se l'aggiustamento dei processi sia ancora possibile e come mai difficilmente i collaboratori fanno nomi di magistrati.

Il senatore FRASCA si sofferma sul rapporto mafia-istituzioni e se, in questo ambito, vi siano inquinamenti della magistratura.

Chiede inoltre notizie in merito all'omicidio Ligato.

Il deputato SCALIA chiede una valutazione sull'attendibilità del collaboratore Li Pera ed un approfondimento sul sistema degli appalti. Chiede infine notizie in merito alle indagini per gli omicidi Falcone e Borsellino.

Il senatore CALVI chiede se sia vero che la mafia rantoli, come alcuni collaboratori hanno sostenuto, e se siano prevedibili eventuali altri colpi di coda. Chiede infine un aggiornamento sullo stato delle indagini per gli omicidi Falcone e Borsellino.

Il deputato BORGHEZIO chiede se la Procura di Caltanissetta sappia qualcosa sulle operazioni finanziarie di Cosa Nostra e sulla penetrazione in ambienti bancari e se vi siano elementi in ordine a connivenze tra la mafia e gli istituti bancari, anche di piccole dimensioni e se vi siano, infine, negli istituti bancari amministratori di nomina pubblica influenzati da cosche mafiose.

Il senatore CUTRERA chiede se vi siano elementi che possano permettere di individuare le procedure seguite per l'aggiudicazione degli appalti e se, nella provincia di Caltanissetta, esistano appalti dati per concessione e se in tale eventuale elenco vi siano aziende a partecipazione statale o consorzi facenti capo ai Costanzo.

Il Presidente VIOLANTE chiede la trasmissione alla Commissione della recente ordinanza di custodia cautelare ed un chiarimento in merito all'esistenza di commissioni nazionali e mondiali a fianco della commissione regionale.

Il dottor TINEBRA rispondendo a questa ultima domanda fa presente che con il termine commissione nazionale deve intendersi una procedura di intesa tra organizzazioni criminali e non un organismo di comando o coordinamento.

Chiede quindi che la riunione prosegua in seduta segreta.

Il Presidente VIOLANTE, concorde la Commissione, dispone la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

(La Commissione prosegue in seduta segreta).

La seduta termina alle ore 19,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 11,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769).

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - *Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - *Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - *Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - *Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).*
- COLOMBO SVEVO ed altri. - *Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).*

III. Esame dei disegni di legge:

- *Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE ed altri. - *Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).*
- GUALTIERI ed altri. - *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RIZ ed altri. - Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (540).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (630).
- PINTO ed altri. - Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVI ed altri. - Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429) (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti (611) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono e Trantino*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE ed altri. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare.

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10 e 15,30

ALLE ORE 10

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge e relativi emendamenti:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 1^a Commissione permanente il 28 ottobre 1992, degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624).

- Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687).
- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40).
- ZOSO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498).
- NOCCHI ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514).

III. Esame degli emendamenti riferiti ai disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721).
- Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge e relativi emendamenti:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624).
- Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579).

ALLE ORE 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30 e 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (647) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15

dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Presidente del CNR.

Materie di competenza

- Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla riforma dell'Amministrazione postale e del Ministero.

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sul riassetto del settore delle telecomunicazioni: audizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro, *ad interim*, delle partecipazioni statali.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).
- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).

II. Discussione dei disegni di legge:

- CAPPIELLO e MANIERI. - Norme in tema di alloggi di edilizia residenziale (62).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
- LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
- PIZZO ed altri. - Norme per la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti mutilati ed invalidi (341).
- PIZZO ed altri. - Norme per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini portatori di minorazioni motorio-visive (342).
- ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
- D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).

e della petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91).
- VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992).*
- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente le modalità per la formazione dell'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, di cui all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia» .
- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo «Fiera del Levante».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- PELLEGATTI ed altri. - Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali (182).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530).

II. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
- GARRAFFA e MARTELLI. - Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).

II. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625).
- e dei voti regionali nn. 14 e 17 ad esso attinenti.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Presidente.

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 10

Discussione dei rapporti dei Comitati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 novembre 1992, ore 8,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul tema «Le Regioni nell'attuale quadro istituzionale»: esame ed approvazione di documento conclusivo.

In sede consultiva

Esame del seguente disegno di legge costituzionale:

- Modifica dell'articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (540).
-

